

STATUTO

**della Fraternità Internazionale
dell'Ordine Francescano Secolare**

AGOSTO 2024

INDICE

ABBREVIAZIONI	3
INTRODUZIONE	4
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	5
DEFINIZIONE – PERSONALITÀ GIURIDICA – SEDE - RAPPRESENTANZA.....	5
Personalità giuridica.....	5
Sede	5
Rappresentanza	5
FORMA E VITA IN FRATERNITÀ.....	6
Appartenenza	6
Sussidiarietà.....	6
ELEZIONI	7
Requisiti per l’eleggibilità	7
Convocazione e attività fine mandato.....	7
Validità e votazioni.....	8
Conferma e invalidità dell’elezione.....	9
Applicazione agli altri livelli.....	9
VISITE FRATERNE E PASTORALI	9
RICORSI	10
Ricorso gerarchico.....	10
Decisione del ricorso gerarchico.....	10
Ricorso sospensivo.....	11
TITOLO II LA FRATERNITÀ INTERNAZIONALE	11
ORGANIZZAZIONE.....	11
ORGANI DIRETTIVI DELLA FRATERNITÀ INTERNAZIONALE.....	12
IL CONSIGLIO INTERNAZIONALE	12
Composizione	12
Consiglieri internazionali rappresentanti delle fraternità nazionali	12
Consiglieri internazionali rappresentanti della GiFra	13
Compiti dei consiglieri internazionali.....	13
Uffici vacanti e rimozione.....	14
Riunioni del consiglio internazionale	14
Il Capitolo generale	14
LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO INTERNAZIONALE DELL'OFS	15
Composizione della Presidenza del CIOFS.....	15
Compiti della Presidenza del CIOFS.....	15
Compiti del Ministro generale.....	17
Compiti del Vice-ministro generale	17
Compiti dei Consiglieri di Presidenza	17
Riunioni della Presidenza del CIOFS	18
Uffici vacanti e rimozione.....	18
STRUTTURE PERMANENTI DELLA FRATERNITA' INTERNAZIONALE	19
Segretariato generale e Segretario generale.....	19
Tesoreria generale e Tesoriere generale.....	20
Il Segretariato per la formazione	20
Il Segretariato per la Giustizia, Pace e Integrità del Creato (GPIC)	21
Il Segretariato per la comunicazione.....	21
TITOLO III LA FRATERNITÀ NAZIONALE	22
DEFINIZIONE E COSTITUZIONE.....	22
Definizione	22

Tappe per la costituzione	22
Ridefinizione di una Fraternità nazionale	24
ORGANI DI GOVERNO DELLA FRATERNITÀ NAZIONALE	24
IL CAPITOLO NAZIONALE.....	24
IL CONSIGLIO NAZIONALE	25
La Giunta esecutiva nazionale (organo facoltativo)	26
LO STATUTO NAZIONALE.....	26
QUESTIONI SUI TERRITORI DI UNA FRATERNITÀ NAZIONALE	26
Sovrapposizione, oltre i confini politici	26
Criteri di eccezione.....	27
TITOLO IV FRATERNITÀ LOCALI	27
INSERIMENTO NELL'ORDINE	27
Discernimento vocazionale	27
Formazione iniziale/inserimento nell'Ordine	28
I neo professi.....	28
Formazione permanente	28
FRATERNITÀ IN DIFFICOLTÀ	28
Accompagnamento fraterno	29
Cessazione.....	29
FRATERNITÀ PERSONALI.....	30
TITOLO V AMMINISTRAZIONE DEI BENI.....	30
Patrimonio	31
Contribuzioni	31
Amministrazione.....	31
Vigilanza.....	32
Esercizio economico e verifica patrimoniale	32
Inventario	33
TITOLO VI BAMBINI E RAGAZZI FRANCESCANI.....	33
Pastorale per i piccoli.....	33
Gruppi di bambini e ragazzi francescani	33
TITOLO VII GIOVENTÙ FRANCESCANA	34
Natura	34
Animatore fraterno	34
Rappresentante del Consiglio dell'OFS nel Consiglio della GiFra	35
Assistenza spirituale alla GiFra.....	35
Incorporazione nell'OFS.....	36
I Consiglieri internazionali GiFra	36
TITOLO VIII ASSISTENZA SPIRITUALE E PASTORALE.....	36
TITOLO IX IN COMUNIONE CON LA CHIESA E LA FAMIGLIA FRANCESCANA	37
TITOLO X NORME FINALI.....	38
Accettazione utilizzo dati personali – GDPR.....	38
Approvazione, modifiche, abrogazioni dello Statuto Internazionale	38
Entrata in vigore, promulgazione dello Statuto Internazionale.....	38

ABBREVIAZIONI

OFS	Ordine Francescano Secolare
FIOFS	Fraternità internazionale dell'Ordine Francescano Secolare
CIOFS	Consiglio internazionale dell'Ordine Francescano Secolare
CAS	Conferenza degli Assistenti spirituali generali
Reg.	Regola OFS
CC.GG.	Costituzioni generali OFS
SI	Statuto della Fraternità Internazionale OFS
DIVCSVA	Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica
CIC	<i>Codex Iuris Canonici</i> (Codice di Diritto Canonico)
CCEO	<i>Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium</i> (Codice dei canoni delle Chiese orientali)
CCC	Catechismo della Chiesa Cattolica

INTRODUZIONE

L'Ordine Francescano Secolare (OFS) è una associazione pubblica nella Chiesa (CC.GG. 1.5). In quanto Ordine eretto dalla Santa Sede e riconosciuto all'interno della Chiesa, l'OFS è sottoposto al Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica (CIVCSVA). *"Si articola in Fraternità a vari livelli: locale, regionale, nazionale e internazionale"* (Reg. 20), coordinate fra loro in conformità con le prescrizioni della Regola e delle Costituzioni generali.

La Fraternità internazionale dell'OFS è l'unione organica di tutte le Fraternità ai vari livelli: locale, regionale e nazionale, organizzata in una struttura secondo la Regola approvata da Sua Santità Papa Paolo VI il 24 giugno 1978.

L'Ordine Francescano Secolare stabilisce e adotta il presente Statuto per promuovere la vita della Fraternità internazionale e per provvedere alla sua organizzazione, ai suoi vari livelli, e al suo funzionamento¹.

L'obiettivo delle Fraternità, a ogni livello, è di aiutare ciascun fratello e sorella a raggiungere la santità secondo la sua propria vocazione personale francescana secolare nell'OFS e di vivere il senso della fraternità. È una responsabilità particolare delle Fraternità ai livelli superiori promuovere la profonda unione delle Fraternità ai livelli inferiori e di aiutare e coordinare la loro vita secondo la Regola, le Costituzioni generali e i rispettivi statuti.

Sulla base dell'unità organica di tutte le Fraternità locali, regionali e nazionali, questo Statuto della Fraternità internazionale si applica – con modifiche adatte – ugualmente a ciascuna Fraternità, ai vari livelli, in quanto parte della Fraternità internazionale.

¹ Cf CC.GG. 6.1, canone 304.1§ CIC.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

DEFINIZIONE – PERSONALITÀ GIURIDICA – SEDE - RAPPRESENTANZA

Articolo 1

La Fraternità internazionale dell'Ordine Francescano Secolare (FIOFS):

- 1) è formata dall'unione organica di tutte le Fraternità francescane secolari cattoliche del mondo. Si identifica con l'insieme dell'Ordine Francescano Secolare;
- 2) opera in conformità con la Regola, le Costituzioni generali, il Rituale e il presente Statuto²;
- 3) è guidata, coordinata e animata dal Consiglio internazionale dell'Ordine Francescano Secolare (CIOFS), dalla sua Presidenza e dal Ministro generale (o Presidente internazionale), che vegliano sulla osservanza e adempimento della Regola, delle Costituzioni generali e del Rituale³;
- 4) la sua denominazione ufficiale è ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS (OFS);
- 5) ha quattro lingue ufficiali per la comunicazione e la corrispondenza: francese, inglese, italiano e spagnolo.

Personalità giuridica

Articolo 2

L'Ordine Francescano Secolare (OFS), inteso come Fraternità internazionale, nella Chiesa è associazione pubblica di fedeli. Ha la propria personalità giuridica nella Chiesa⁴ e nello Stato Italiano, quale ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.

Sede

Articolo 3

L'Ordine Francescano Secolare come Fraternità internazionale ha sede in Roma⁵.

Rappresentanza

Articolo 4

- 1) A qualunque livello dell'OFS – locale, regionale, nazionale, internazionale – il Ministro rappresenta la Fraternità sia in ambito ecclesiastico che civile e quando la Fraternità ha la personalità giuridica civile egli ne è il legale rappresentante⁶.
- 2) In via eccezionale, solo nel caso in cui il Ministro locale sia oggettivamente impossibilitato⁷, la rappresentanza legale civile è attribuita al Vice-ministro o ad altro membro del Consiglio con apposita decisione nel corso della prima riunione successiva al Capitolo elettivo, annotata nel registro dei verbali, nel rispetto della normativa statale di riferimento.
- 3) Il Ministro generale è il rappresentante legale dell'Ordine Francescano Secolare⁸.

² Cf CC.GG. 69.1.

³ Cf CC.GG. 69.2, 92.2.b.

⁴ Cf Reg. 2, CC.GG. 69.1.

⁵ Cf CC.GG. 69.2.

⁶ Cf CC.GG. 51.2c, 63.2e, 67.2d, 74.2d.

⁷ Cf CC.GG. 51.2c. *Oggettivamente impossibilitato* significa, per esempio, che non può sottoscrivere atti perché ha problemi fisici.

⁸ Cf CC.GG. 74.2d.

FORMA E VITA IN FRATERNITÀ

Appartenenza

Articolo 5

- 1) L'inserimento nell'OFS è possibile per tutti i cattolici, uomini e donne, sia laici che chierici, ed avviene con la Professione, dopo un congruo tempo di formazione⁹.
- 2) La professione OFS coinvolge l'intera esistenza del professo essendo un progetto di vita incentrato sulla persona di Cristo e sulla sua sequela¹⁰. Per tale motivo chi professa nell'OFS non può contemporaneamente essere membro mediante impegno perpetuo di altre realtà ecclesiali (istituti di vita consacrata religiosi o secolari o altro tipo di movimento o associazione con identità e percorso specifico). Nei casi di appartenenza a un'altra realtà ecclesiale, spetta al Consiglio della Fraternità locale discernere la situazione e prendere le decisioni necessarie in conformità con le direttive del Consiglio Nazionale, se esistenti.
- 3) Il segno di appartenenza all'OFS è il TAU o altro simbolo francescano, come un piccolo oggetto da portare sulla persona, stabilito nello Statuto nazionale per ogni Fraternità nazionale. Tuttavia, una Fraternità nazionale può stabilire nello Statuto nazionale, per i propri professi una „uniforme” o un altro accessorio di abbigliamento di stile secolare come segno di riconoscimento aggiuntivo. Questo non deve creare confusione con l'abito dei religiosi. Tale uniforme o divisa non può mai sostituire il segno ufficiale di appartenenza¹¹, quindi non può essere consegnato al nuovo membro durante il rito di Ammissione o Professione.

Sussidiarietà

Articolo 6

- 1) Nell'OFS vige il principio di sussidiarietà¹², pertanto un Consiglio di livello superiore mai può sostituirsi ad uno inferiore né assumerne le funzioni. Suo compito è aiutare i livelli inferiori a svolgere il loro compito nel modo migliore¹³.
- 2) Quando il Consiglio di livello inferiore è inadempiente, in grave difficoltà, scaduto o la Fraternità locale è stata appena eretta¹⁴, il Consiglio di livello immediatamente superiore si sostituisce temporaneamente allo stesso per quanto necessario fare e per aiutare la Fraternità a riprendere una normale vita fraterna.
- 3) In casi eccezionali il Ministro generale ha la facoltà di emettere provvedimenti necessari a sanare e/o risolvere le situazioni problematiche emerse nell'Ordine ad ogni livello, anche sostituendosi ai Consigli che siano stati inadempienti. I provvedimenti che riguardano membri professi sono validi ma debbono essere ratificati dalla Presidenza del CIOFS nel corso della prima riunione utile.

⁹ Reg. 23; CC.GG. 2.2.

¹⁰ CC.GG. 9.1.

¹¹ Cf "Interpretazione pratica Art. 43 CC.GG." del 29 ottobre 2011, all. 10, Capitolo generale di San Paolo (BR).

¹² Cf CC.GG. 33.2.

¹³ Cf CCC 1883.

¹⁴ Cf CC.GG. 31.1; canone 165 CIC; canone 947§1 CCEO.

ELEZIONI

Articolo 7

- 1) Il Capitolo generale dell'OFS elegge i membri secolari della Presidenza del CIOFS a norma delle Costituzioni generali e del presente Statuto.
- 2) Il capitolo elettivo agli altri livelli elegge i membri secolari del Consiglio a norma delle Costituzioni generali e del rispettivo Statuto.

Requisiti per l'eleggibilità

Articolo 8

- 1) Per essere eletto Consigliere di Presidenza del CIOFS sono requisiti oggettivi:
 - a) competenza e disponibilità a trattare le questioni dell'Ordine a livello internazionale;
 - b) la professione perpetua da almeno 6 anni, con l'eccezione del Consigliere di Presidenza in rappresentanza della GiFra, il quale necessita della sola professione perpetua, senza limiti di tempo. Per poter essere eletto Ministro generale e Vice-ministro generale si richiede la professione perpetua da minimo 10 anni;
 - c) esperienza di animazione e guida in un Consiglio di Fraternità, di qualunque livello;
 - d) conoscenza di almeno una delle quattro lingue ufficiali dell'OFS;
 - e) capacità di dedicare il tempo necessario al servizio e di effettuare i viaggi richiesti dallo stesso;
 - f) non avere incompatibilità civile o ecclesiastica;
 - g) partecipazione attiva nella vita della propria Fraternità locale;
 - h) non avere una carica di direzione nei partiti politici¹⁵.
- 2) Gli Statuti nazionali devono indicare i requisiti oggettivi per l'eleggibilità agli uffici di Consiglio per ogni livello, in particolare nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 54 del presente Statuto sui neo professi, oltre i seguenti requisiti oggettivi generali:
 - a) la Professione perpetua da almeno 2 anni per tutti i membri, compresi il Ministro ed il Vice-ministro, salvo che lo Statuto Nazionale preveda un termine diverso. Fanno eccezione le Fraternità locali appena erette o riattivate a seguito di decreto di "stato attivo" (reviviscenza);
 - b) esperienza di animazione e guida in un Consiglio di qualsiasi livello dell'OFS, salvo per la elezione del Consiglio della Fraternità locale;
 - c) non avere incompatibilità civile o ecclesiastica;
 - d) partecipazione attiva nella vita della propria Fraternità locale;
 - e) non avere una carica di direzione nei partiti politici¹⁶.

Convocazione e attività fine mandato

Articolo 9

- 1) Il Capitolo generale elettivo viene celebrato ogni sei anni.
- 2) Il Ministro generale convoca il Capitolo generale elettivo con le modalità prescritte nell'art. 76.1 CC.GG. almeno sei mesi prima della data fissata per la sua celebrazione.
- 3) Prima della celebrazione del Capitolo elettivo, la Presidenza del CIOFS affida ad un professionista contabile, che non sia membro del CIOFS, la verifica della situazione

¹⁵ Canone 317§4 CIC.

¹⁶ Canone 317§4 CIC.

finanziaria e patrimoniale della stessa¹⁷. Il Tesoriere generale deve presentare la situazione finanziaria e patrimoniale al Capitolo generale¹⁸, per la sua approvazione, prima delle votazioni degli uffici di Presidenza.

- 4) Quando la gestione economico-patrimoniale della Presidenza uscente non è stata verificata e certificata da un commercialista ovvero manca la votazione su detta situazione patrimoniale da parte del Capitolo, il Presidente della sessione elettiva può decidere di posporre le elezioni.

Validità e votazioni

Articolo 10

- 1) Le sessioni elettive del Capitolo generale sono presiedute dal Ministro generale delegato dalla Conferenza dei Ministri Generali del Primo Ordine e del TOR, il quale designa un Segretario e almeno due Scrutatori, scelti tra i capitolari.
- 2) Per la validità delle sessioni elettive è necessaria la presenza di più della metà dei capitolari aventi diritto al voto, vale a dire i Consiglieri Internazionali rappresentanti le Fraternità nazionali costituite dell'OFS, i Consiglieri internazionali GiFra ed i Consiglieri della Presidenza uscente. Il Presidente delle sessioni elettive e gli Assistenti generali non hanno diritto di voto¹⁹.
- 3) Godono di voce passiva tutti i francescani secolari professi perpetui²⁰, purché muniti dei requisiti di cui all'art. 8 del presente Statuto, oltre alle candidature presentate.
- 4) Il Presidente delle sessioni elettive, prima di procedere alle elezioni, deve verificare che: la situazione finanziaria e patrimoniale del triennio sia stata regolarmente verificata e certificata da professionista esterno alla Presidenza del CIOFS; i candidati proposti abbiano i requisiti oggettivi richiesti all'art. 8 del presente Statuto.
- 5) Per la sua validità il voto deve essere libero, segreto, certo, assoluto, determinato²¹.
- 6) Per l'elezione dei membri della Presidenza si procede per maggioranza assoluta nei due primi scrutini e per ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto più voti in un eventuale terzo scrutinio²².
- 7) Il Ministro generale, il Vice-ministro generale e i Consiglieri di Presidenza possono essere eletti solo per due sessenni consecutivi²³.
- 8) Il Segretario delle sessioni elettive proclama il risultato delle votazioni. Se tutto si è svolto regolarmente e gli eletti accettano l'elezione, il Presidente della sessione elettiva procede alla loro conferma secondo il Rituale²⁴.
- 9) Il mandato dei membri della Presidenza del CIOFS è di sei anni. Il loro ufficio è incompatibile con quello di Ministro nazionale o di Consigliere internazionale.
- 10) Le schede votate e scrutinate debbono corrispondere agli elettori effettivi²⁵. Qualora siano in numero maggiore di quello degli aventi diritto, presenti al momento dell'espressione del voto, la votazione è nulla²⁶. Invece se sono meno, la votazione è valida.

¹⁷ Cf S.I. 46.1.c.

¹⁸ CC.GG. 52.4.c.

¹⁹ Cf CC.GG. 77.2; Statuto Assistenza OFS - GiFra 12.3.

²⁰ Cf CC.GG. 77.2.

²¹ Canone 172§1 CIC.

²² Cf CC.GG. 78.

²³ Cf CC.GG. 79.4.

²⁴ Cf CC.GG. 78.4.

²⁵ Canone 173§2 CIC.

²⁶ Canone 173§3 CIC.

Conferma e invalidità dell'elezione

Articolo 11

- 1) Il Presidente del Capitolo elettivo di ogni livello ha la facoltà di confermare o non confermare una elezione considerando la comunione ecclesiale e l'idoneità della persona eletta²⁷.
- 2) Le elezioni sono nulle e deve essere celebrato di nuovo il Capitolo elettivo per tutti gli uffici del Consiglio di ogni livello e della Presidenza del CIOFS nel caso si verifichi quanto previsto dall'art. 79.5 delle Costituzioni generali.

Applicazione agli altri livelli

Articolo 12

Gli Statuti nazionali stabiliscono i requisiti di eleggibilità, i tempi di convocazione, i criteri di validità del Capitolo compresa la avvenuta verifica economica, la procedura, la costituzione ed il quorum del Capitolo elettivo per i livelli locale, regionale e nazionale, nel rispetto delle Costituzioni generali.

VISITE FRATERNE E PASTORALI

Articolo 13

- 1) Le visite fraterna e pastorale sono effettuate secondo lo spirito della Regola, le disposizioni delle Costituzioni generali (Art. 87.2; 94; 95), il presente Statuto e lo Statuto per l'Assistenza Spirituale e Pastorale all'OFS.
- 2) La Presidenza del CIOFS e la Conferenza degli Assistenti spirituali generali (CAS) svolgono le visite fraterna e pastorale ai Consigli nazionali.
- 3) Per un migliore svolgimento delle visite, sia fraterna che pastorale, i visitatori le preparano con anticipo provvedendo a:
 - a) acquisire dal proprio Segretariato copia delle relazioni delle visite precedenti e ogni altro elemento significativo;
 - b) comunicare ai Consigli interessati il programma e l'oggetto della visita;
 - c) sollecitare al Consiglio della Fraternità Nazionale una relazione preventiva sulla situazione aggiornata della Fraternità stessa;
 - d) essere aperti ai suggerimenti della Fraternità interessata.
- 4) Il Consiglio nazionale e regionale si impegnano affinché i Visitatori abbiano la possibilità di incontrare l'Ordinario del luogo.
- 5) Il visitatore redige, di norma entro i tre mesi successivi, una relazione della visita, con le sue raccomandazioni, indirizzandola al Consiglio interessato e al Consiglio superiore. Tali relazioni, se non fatte congiuntamente, devono essere scambiate fra i visitatori fraterno e pastorale e opportunamente conservate nell'archivio del Segretariato.
- 6) Il visitatore fraterno non può prendere decisioni su materie che richiedano deliberazioni collegiali del proprio Consiglio, a norma delle Costituzioni generali e del presente Statuto. In tal caso, informa il proprio Consiglio e la visita, se necessario, rimane aperta.
- 7) Il Consiglio del livello superiore, trascorso un tempo di tre mesi (dalla presentazione della relazione della visita), chiede al Consiglio visitato notizia delle deliberazioni e delle decisioni prese in conseguenza della visita.
- 8) Per la visita pastorale alla Presidenza del CIOFS il Ministro generale si rivolge alla Conferenza dei Ministri Generali dei Primi Ordini Francescani e del TOR, secondo quanto previsto nelle Costituzioni generali. La visita pastorale alla Presidenza del CIOFS è

²⁷ Canone 179§2 che richiama il canone 149§1 CIC in relazione alle CC.GG. 76.2 e 78.4.

effettuata secondo le indicazioni del visitatore pastorale, nel rispetto della organizzazione e del diritto proprio dell'OFS²⁸.

RICORSI

Ricorso gerarchico

Articolo 14

- 1) Qualunque persona fisica o giuridica che si ritenga lesa da un provvedimento amministrativo emesso nei propri confronti, può ricorrere al Consiglio di livello Superiore di quello che ha emesso l'atto. Per persona fisica si intende il professo perpetuo o temporaneo, mentre per persona giuridica la Fraternità o il Consiglio.
- 2) Il ricorso è atto personale e va sottoscritto esclusivamente dal professo ovvero, nel caso di persona giuridica, dal Ministro. Non possono essere accolti i ricorsi firmati da soggetti diversi dal destinatario/destinatari dell'atto amministrativo ritenuto illegittimo e/o ingiusto.
- 3) Il ricorso sia scritto in modo semplice e chiaro, indicando:
 - a) il nome e le informazioni di contatto del ricorrente;
 - b) il soggetto che ha emesso l'atto/decisione che si impugna (Consiglio locale, regionale, nazionale);
 - c) i motivi per cui si contesta l'atto/decisione;
 - d) cosa si chiede esattamente al Consiglio del livello superiore.
- 4) Una copia dell'atto/decisione contestato viene allegata al ricorso, insieme ad eventuali altri documenti ritenuti necessari.
- 5) Il ricorso va inviato nel termine di tre mesi²⁹, che decorre dal giorno della comunicazione (notificazione) di copia scritta del provvedimento al destinatario/destinatari della decisione. Se non è possibile consegnare una copia dell'atto, questo deve essere letto al destinatario davanti a due testimoni a cura del Ministro il cui Consiglio ha emesso la decisione e della notifica orale va redatto un verbale che deve essere sottoscritto da tutti presenti³⁰.
- 6) Il ricorso può essere presentato:
 - a) al Consiglio immediatamente superiore di quello che ha emesso l'atto amministrativo oggetto di ricorso gerarchico;
 - b) al Consiglio che ha emesso l'atto impugnato, il quale deve inviarlo immediatamente al Consiglio di livello superiore³¹.
- 7) Oggetto o motivo del ricorso gerarchico sono l'illegittimità e/o l'ingiustizia del provvedimento.

Decisione del ricorso gerarchico

Articolo 15

- 1) L'organo decidente esamina il ricorso e la documentazione allegata allo stesso; se necessario richiede ulteriori documenti ed informazioni, sente il ricorrente e/o altre persone nel rispetto della tutela del buon nome degli interessati e del dovere di riservatezza, privilegiando sempre il dialogo fraterno e la riconciliazione.
- 2) Acquisite tutte le informazioni, il Consiglio/Presidenza discute il ricorso ed invia la propria decisione al/ai ricorrente/i ed al Consiglio immediatamente inferiore. La

²⁸ CC.GG. 95.1.

²⁹ CC.GG. 59.

³⁰ Canone 55§ CIC; canone 1529§2 CCEO.

³¹ Canone 1737§1 CIC; canone 997§1 CCEO.

decisione del ricorso gerarchico è comunicata in forma di decreto e può confermare, dichiarare invalido, rescindere o revocare, correggere, surrogare o abrogare l'atto contestato.

- 3) La decisione deve essere comunicata entro tre mesi dal ricevimento del ricorso, per i livelli regionale e nazionale, mentre per la Presidenza del CIOFS detto termine è di sei mesi. Il decreto di risposta deve essere ricevuto dai destinatari entro i rispettivi termini di tre e sei mesi.
- 4) La risposta si presume negativa³², ossia il ricorso si considera respinto, se manca la comunicazione e la ricezione del decreto entro il termine di tre mesi per i livelli regionale e nazionale, e di sei mesi per la Presidenza del CIOFS³³.
- 5) Il decreto che decide il ricorso può essere a sua volta impugnato³⁴, secondo i termini e le modalità stabilite in questo Statuto³⁵.

*Ricorso sospensivo*³⁶

Articolo 16

- 1) Nei casi di cui all'art. 84 delle Costituzioni generali dell'OFS, il destinatario di un decreto di rimozione può proporre ricorso sospensivo entro trenta giorni dal giorno in cui ha ricevuto lo stesso o ne ha avuto comunicazione verbale davanti a due testimoni.
- 2) Il Consiglio del livello immediatamente superiore decide sulla richiesta di sospensione, che può concedere solo per gravi motivi³⁷, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.
- 3) Il ricorso sospensivo non sostituisce la presentazione del ricorso per la revoca del provvedimento di rimozione, secondo l'art. 59 CC.GG. La mancanza di ricorso gerarchico per la revoca del provvedimento rende inefficace l'eventuale provvedimento di sospensione concesso e definitivo il provvedimento di rimozione impugnato.

TITOLO II LA FRATERNITÀ INTERNAZIONALE

ORGANIZZAZIONE

Articolo 17

- 1) L'animazione e guida dell'Ordine Franciscano Secolare si articolano su vari livelli: locale, regionale, nazionale, internazionale.
- 2) Il Capitolo generale elettivo stabilisce la composizione di sette aree raggruppando in ognuna di esse le Fraternità nazionali Costituite ed Emergenti, come anche i vari tipi di Presenza Franciscana Secolare. La formazione delle aree risponde alle esigenze di animazione e guida, della comunicazione e dei legami fraterni fra i livelli internazionale e nazionale, quindi non è un livello intermedio fra di loro.
- 3) Per determinare le sette aree il Capitolo generale tiene conto di:
 - a) la realtà culturale;
 - b) la realtà linguistica;
 - c) la realtà pastorale;

³² Canone 57§2 CIC; canone 1002 CCEO.

³³ Canone 57§1 CIC.

³⁴ CC.GG. 59.

³⁵ Canone 1739 CIC.

³⁶ Ricorso sospensivo è il ricorso per sospendere l'azione fino a quando non sarà presa una decisione.

³⁷ Canone 1736§2 CIC; canone 1000 CEO.

- d) la realtà geografica;
 - e) l'equilibrio fra i gruppi per il numero delle Fraternità nazionali.
- 4) È eletto un Consigliere della Presidenza del CIOFS per ciascuna area per mantenere i legami fraterni, rafforzando la comunicazione fra il Consiglio internazionale e le Fraternità nazionali, come anche fra le Fraternità nazionali dell'area.
 - 5) Per validi motivi ogni Fraternità nazionale ha il diritto di chiedere di appartenere ad una altra area. La decisione di un trasferimento spetta alla Presidenza del CIOFS.
 - 6) In situazioni speciali la Presidenza del CIOFS può decidere di cambiare l'area di raggruppamento oppure di prendere la cura diretta di una certa Fraternità nazionale costituita o emergente, o di una Presenza Francescana Secolare.

Articolo 18

Per rafforzare e facilitare i legami fraterni fra le Fraternità nazionali, ciascuna di loro può formare altri gruppi di Fraternità nazionali, secondo le esigenze o per motivi validi, ad es. pratica dello stesso rito, vicinanza storica, etc. Tale raggruppamento deve essere approvato dalla Presidenza del CIOFS e non sostituisce alcuna delle sette aree stabilite dal presente Statuto e determinato dal Capitolo generale elettivo.

Articolo 19

Per aiutare le Fraternità nazionali più bisognose, le Fraternità nazionali sono incoraggiate a stabilire contatti di 'gemellaggio'³⁸, sia per iniziativa propria che su richiesta della Presidenza del CIOFS.

ORGANI DIRETTIVI DELLA FRATERNITÀ INTERNAZIONALE

Articolo 20

Sono organi di governo della Fraternità internazionale dell'OFS:

- 1) il Consiglio internazionale (CIOFS);
- 2) la Presidenza del CIOFS;
- 3) il Ministro generale.

IL CONSIGLIO INTERNAZIONALE

Composizione

Articolo 21

Il Consiglio internazionale³⁹ è composto da:

- 1) i Consiglieri Internazionali, eletti dalle Fraternità nazionali;
- 2) i membri secolari della Presidenza del CIOFS;
- 3) i rappresentanti della Gioventù Francescana (GiFra);
- 4) i quattro Assistenti spirituali generali dell'OFS.

Consiglieri internazionali rappresentanti delle fraternità nazionali

Articolo 22

- 1) Ogni Fraternità nazionale, formalmente costituita dalla Presidenza del CIOFS a norma

³⁸ Il *gemellaggio* rappresenta la creazione ufficiale, liberamente scelta, di un'unione fra due Fraternità Nazionali allo scopo di aiuto di una nei confronti dell'altra ovvero di cooperazione e collaborazione. Non va confuso con l'accompagnamento fraterno (cf Circolare CIOFS n. 31/2014-2020).

³⁹ Cf CC.GG. 70.1.

delle Costituzioni generali, ha diritto a un rappresentante nel Consiglio internazionale⁴⁰.

2) Per le Fraternità nazionali emergenti, la rappresentanza nel CIOFS può essere assicurata, con l'approvazione della Presidenza del CIOFS:

- a) tramite il Consigliere internazionale di una Fraternità nazionale costituita vicina;
- b) mediante la costituzione di un gruppo di Fraternità nazionali emergenti che presentano situazioni e caratteristiche simili. Il gruppo avrà diritto ad un Consigliere internazionale.

Per assicurare una equa rappresentanza nel CIOFS, le Fraternità nazionali interessate proporranno altresì alla Presidenza del CIOFS il metodo di rotazione o di alternanza fra loro.

Articolo 23

- 1) Il rappresentante della Fraternità nazionale a cui si riferisce l'art. 22.1, in conformità con il proprio Statuto nazionale, può essere il Ministro nazionale o un Consigliere internazionale appositamente eletto, che entrerà a far parte del Consiglio nazionale. Tale elezione è fatta dal rispettivo Capitolo nazionale in conformità con le Costituzioni generali, il presente Statuto ed il proprio Statuto nazionale.
- 2) Secondo le stesse norme, i Capitoli nazionali eleggeranno un sostituto del Consigliere internazionale, che subentra quando è impossibilitato o viene meno il titolare. Il diritto di voto, sia nel Consiglio che nel Capitolo, può essere esercitato dal sostituto solo in assenza del titolare, a meno che vi abbia diritto ad altro titolo.
- 3) Per l'elezione dei Consiglieri internazionali ai quali si riferisce l'art. 22.2.b del presente Statuto, la Presidenza del CIOFS procederà mediante proposta concordata fra tutte le Fraternità nazionali interessate. Quando le predette Fraternità incontrano difficoltà per arrivare a un accordo, la Presidenza del CIOFS designerà il Consigliere fra i nominativi proposti, dandone notizia ai Consigli interessati.
- 4) Il mandato dei Consiglieri internazionali e dei loro sostituti è di tre anni. Possono essere rieletti per periodi consecutivi secondo l'art. 79.3 delle CC.GG.

Consiglieri internazionali rappresentanti della GiFra

Articolo 24

La Presidenza del CIOFS determina il numero e il metodo di elezione dei Consiglieri internazionali rappresentanti della GiFra⁴¹ in conformità a quanto stabilito nell'art. 74 del presente Statuto.

Compiti dei consiglieri internazionali

Articolo 25

- 1) I compiti dei Consiglieri internazionali dell'OFS sono (cf CC.GG. 75):
 - a) partecipare al Capitolo generale;
 - b) parlare in Capitolo generale in nome della Fraternità nazionale che rappresentano ed esporre ciò che è stato loro affidato per decisione del Consiglio della rispettiva Fraternità nazionale;
 - c) comunicare la propria Fraternità nazionale delle decisioni e delle iniziative prese dal Capitolo generale e mantenere frequenti e regolari contatti di comunicazione e di dialogo con la Presidenza del CIOFS, con il proprio Consigliere di area, con il Ministro generale, con il Segretariato e con il proprio Consiglio nazionale.
- 2) I compiti descritti valgono, con gli opportuni adattamenti, per i Consiglieri Internazionali

⁴⁰ Cf CC.GG. 66.2.g.

⁴¹ Cf CC.GG. 97.5.

che rappresentano Fraternità nazionali emergenti o Fraternità della GiFra. Devono inoltre contribuire, d'intesa con la Presidenza del CIOFS, alla crescita e al consolidamento delle Fraternità che rappresentano.

- 3) I Consiglieri Internazionali OFS, insieme a quelli GiFra, incoraggiano le proprie Fraternità nazionali a promuovere la doppia appartenenza all'OFS e alla GiFra ed a comprendere meglio i documenti sulla GiFra.

Uffici vacanti e rimozione

Articolo 26

- 1) Quando l'ufficio di Consigliere internazionale rimane vacante per decesso, rinuncia o altro impedimento di carattere definitivo, la persona eletta come sostituto ne assume l'ufficio fino al termine del mandato per il quale il Consigliere era stato eletto. Il Consiglio nazionale interessato ne dà notizia alla Presidenza del CIOFS ed elegge un nuovo sostituto entro sei mesi, a meno che lo Statuto Nazionale indichi un termine più breve.
- 2) La richiesta di rinuncia all'ufficio di Consigliere internazionale deve essere presentata per iscritto al proprio Consiglio nazionale, a cui compete l'accettazione.
- 3) La rimozione di un Consigliere internazionale, inadempiente ai propri doveri in modo continuato e reiterato, con causa grave, spetta al Consiglio nazionale a cui appartiene ed è disposta mediante voto segreto, dopo un dialogo fraterno con l'interessato⁴². Nel caso di inerzia del Consiglio nazionale interessato si applicano le disposizioni delle Costituzioni generali⁴³ e, in casi eccezionali, del presente Statuto art. 6.3.

Riunioni del consiglio internazionale

Articolo 27

Il Consiglio internazionale, riunito in Assemblea, costituisce il Capitolo generale dell'Ordine⁴⁴. Sono membri di pieno diritto del Capitolo generale quelli indicati agli artt. 10.2 e 21 del presente Statuto. Nel Capitolo Generale Elettivo, all'atto di insediamento della nuova Presidenza, cessa il diritto di voto dei membri secolari della precedente Presidenza.

Il Capitolo generale

Articolo 28

- 1) Il Capitolo generale:
 - a) è il massimo organo di governo dell'OFS, con potestà legislativa, deliberativa ed elettiva⁴⁵;
 - b) viene convocato dal Ministro generale, con il consenso della Presidenza del CIOFS⁴⁶. La convocazione è fatta con un anticipo preferibilmente di sei mesi e comunque non inferiore a tre mesi e mediante comunicazioni nelle lingue ufficiali dell'OFS;
 - c) si riunisce con carattere elettivo ogni sei anni⁴⁷, per eleggere il Ministro generale e i membri secolari della Presidenza del CIOFS;
 - d) si riunisce in sessione plenaria almeno una volta tra due Capitoli generali elettivi;
 - e) dà orientamenti per lo svolgimento della vita dell'OFS;

⁴² Cf CC.GG. 84.3.

⁴³ CC.GG. 84.6.

⁴⁴ Cf CC.GG. 70.3.

⁴⁵ Cf CC.GG. 70.3.

⁴⁶ Cf CC.GG. 74.2.b.

⁴⁷ Cf CC.GG. 70.4.

- f) è competente per l'interpretazione pratica delle Costituzioni generali⁴⁸;
 - g) chiarisce e risolve i quesiti e/o i problemi che gli vengono sottoposti;
 - h) si pronuncia sulla relazione del Ministro generale;
 - i) si pronuncia sul resoconto finanziario e sulla verifica della gestione finanziaria e patrimoniale della Presidenza del CIOFS;
 - j) approva il preventivo triennale della Fraternità Internazionale e della Presidenza del CIOFS, nel quale sono fissate le spese previste e la quota di contributo finanziario annuale stabilita per ogni Fraternità Nazionale dal Capitolo Generale, secondo i criteri indicati dal Capitolo Generale, facendo riferimento ai dati demografici forniti dai Consigli Nazionali;
 - k) vota e modifica lo Statuto Internazionale.
- 2) Al Capitolo generale possono essere invitati, a giudizio della Presidenza del CIOFS, osservatori e esperti con funzione consultiva.
 - 3) Il Capitolo generale si svolge in conformità con un proprio Regolamento.
 - 4) Le deliberazioni, accordi e decisioni presi dal Capitolo generale devono essere approvati dalla maggioranza assoluta, cioè più della metà dei presenti con diritto di voto⁴⁹, salvo i casi dove si richiede una maggioranza qualificata, cioè due terzi dei presenti.
 - 5) Hanno carattere solo indicativo le proposte votate come suggerimenti o "desiderata", che richiedono ulteriore riflessione da parte della Presidenza del CIOFS o di apposite Commissioni di studio nominate dalla Presidenza stessa.

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO INTERNAZIONALE DELL'OFS

Composizione della Presidenza del CIOFS

Articolo 29

La Presidenza del CIOFS è composta da⁵⁰:

- 1) il Ministro generale;
- 2) il Vice-ministro generale;
- 3) sette Consiglieri di Presidenza;
- 4) un membro della Gioventù Francescana;
- 5) i quattro Assistenti spirituali generali dell'OFS.

Compiti della Presidenza del CIOFS

Articolo 30

- 1) La Presidenza del CIOFS, oltre ai compiti descritti nell'Articolo 73 delle Costituzioni generali, è responsabile di:
 - a) chiarire punti specifici delle Costituzioni generali con validità fino al successivo Capitolo generale⁵¹;
 - b) identificare i criteri per la formazione e la preparazione adeguata dei responsabili e dei formatori; collaborare nella ricerca dei criteri per la formazione e la preparazione degli assistenti spirituali;
 - c) vegliare che siano garantiti i diritti propri della Fraternità internazionale davanti all'ordinamento civile;

⁴⁸ Cf CC.GG. 5.2.

⁴⁹ Canone 119, 2 CIC.

⁵⁰ Cf CC.GG. 72.1.

⁵¹ Cf CC.GG. 5.3.

- d) dare l'assenso al Ministro generale per la convocazione del Capitolo generale⁵²;
 - e) occuparsi delle Fraternità emergenti⁵³ curando il loro impianto, crescita e maturazione, normalmente tramite il Consigliere di Presidenza particolarmente interessato;
 - f) approvare la costituzione di nuove Fraternità nazionali⁵⁴;
 - g) approvare gli Statuti nazionali⁵⁵;
 - h) decidere la visita fraterna ai Consigli delle Fraternità nazionali, anche se non richiesta, quando le circostanze lo esigono⁵⁶;
 - i) esaminare e decidere tutte le vertenze che possano nascere in seno alle Fraternità ai vari livelli, sempre che siano state definite dai Consigli dei livelli inferiori. La decisione della materia trattata potrà essere impugnata solo davanti alla Santa Sede⁵⁷;
 - j) decidere in merito alla destinazione dei fondi disponibili e, in generale, agli affari economici della Fraternità internazionale;
 - k) costituire un Ufficio Legale permanente a supporto del servizio della Presidenza del CIOFS per le cose questioni e gli aspetti giuridici, compreso:
 - i. decidere la composizione e i membri dell'Ufficio;
 - ii. decidere le aree nelle quali l'ufficio ha la sua competenza e i suoi compiti speciali;
 - iii. decidere il preventivo dell'Ufficio in conformità con il preventivo triennale approvato dal Capitolo generale;
 - l) garantire e approvare la traduzione adeguata dei documenti ufficiali dell'OFS;
 - m) chiedere Assistenti generali idonei e preparati ai rispettivi Ministri generali del Primo Ordine e del TOR, ai quali compete la nomina⁵⁸;
 - n) confermare i Consiglieri internazionali di cui agli articoli 22.2.b e 24 del presente Statuto;
 - o) nominare il Segretario generale, il Tesoriere e l'Aggiunto contabile;
 - p) distribuire le responsabilità di comunicazione tra i Consiglieri di Presidenza e i Consigli nazionali che sono compresi nelle rispettive aree di competenza;
 - q) organizzare il Capitolo generale, compreso:
 - i. decidere la data e il luogo del Capitolo generale;
 - ii. decidere il tema principale del Capitolo generale;
 - iii. stabilire le norme per la procedura nella candidatura per le elezioni;
 - iv. determinare la regolamentazione delle mozioni antecedenti il Capitolo generale;
 - v. presentare al Capitolo generale elettivo la proposta per la composizione delle sette aree di responsabilità di cui all'art. 17.2 del presente Statuto;
 - r) attribuire compiti specifici a singoli Consiglieri della Presidenza del CIOFS.
- 2) La Presidenza del CIOFS, per agevolare il compito del Ministro generale, può designare uno dei suoi membri a seguire più da vicino l'attività del Segretariato per selezionare quanto attiene alle attività correnti e quanto debba essere immediatamente segnalato al Ministro generale. Tale Consigliere potrà essere delegato dal Ministro generale a tenere gli ordinari contatti con le Curie generali del Primo Ordine e del TOR, con gli organismi

⁵² Cf CC.GG. 74.2.b.

⁵³ Cf CC.GG. 46.3.

⁵⁴ Cf CC.GG. 65.2.

⁵⁵ Cf CC.GG. 6.2.

⁵⁶ Cf CC.GG. 92.3.

⁵⁷ Cf CC.GG. 59, 84.4.

⁵⁸ Cf CC.GG. 91.2.a.

ecclesiali e con le autorità civili che hanno sede in Roma, tenendone tempestivamente informato il Ministro generale e seguendo le sue direttive.

- 3) La Presidenza del CIOFS può costituire diverse commissioni o gruppi di lavoro per meglio svolgere i propri compiti e per il conseguimento dei fini e degli obiettivi fissati dal Capitolo generale. Lo scopo di queste commissioni o gruppi di lavoro è fare la parte tecnica dei lavori e/o fornire un supporto nelle aree che hanno bisogno di una speciale capacità, abilità o competenza.

Compiti del Ministro generale

Articolo 31

- 1) Il Ministro generale è segno visibile ed effettivo dell'unità e comunione nell'Ordine Francescano Secolare.
- 2) I compiti del Ministro generale, oltre quelli descritti nell'articolo 74.2 delle Costituzioni generali, sono:
 - a) rappresentare l'OFS dinanzi alla Santa Sede, salvo quanto previsto nell'art. 87.2 CC.GG.;
 - b) rappresentare l'OFS nella Conferenza della Famiglia Francescana;
 - c) vegliare sulla esecuzione dei compiti affidati ai Consiglieri di Presidenza;
 - d) affidare al Segretariato le attribuzioni necessarie per l'esecuzione delle deliberazioni della Presidenza del CIOFS e del Capitolo generale nei limiti delle responsabilità proprie del Segretariato stesso;
 - e) presentare al Capitolo generale una relazione sulla situazione dell'Ordine a livello mondiale, sull'attività del CIOFS e della sua Presidenza e sullo stato dei conti;
 - f) chiedere una interpretazione autentica alla Santa Sede della Regola e delle Costituzioni generali⁵⁹ e/o una interpretazione pratica al Capitolo generale dell'OFS delle Costituzioni generali⁶⁰.
- 3) Quando il Ministro generale, per un motivo valido ed oggettivo, non può svolgere la funzione di rappresentante legale, può delegare con apposito atto scritto per quella specifica situazione, il Vice-ministro generale o altro Consigliere della Presidenza.

Compiti del Vice-ministro generale

Articolo 32

Sono compiti del Vice-ministro generale:

- 1) collaborare con il Ministro generale in spirito fraterno e affiancarlo nello svolgimento del suo servizio;
- 2) esercitare le funzioni che gli vengono affidate dal Capitolo e/o dalla Presidenza del CIOFS;
- 3) sostituire il Ministro generale nelle sue competenze e responsabilità in caso di assenza o impedimento temporaneo;
- 4) assumere l'ufficio di Ministro generale, quando rimanga vacante⁶¹.

Compiti dei Consiglieri di Presidenza

Articolo 33

- 1) Sono compiti dei Consiglieri di Presidenza:
 - a) condividere, in spirito di collegialità, la responsabilità del Ministro generale nei

⁵⁹ Cf CC.GG. 5.1.

⁶⁰ Cf CC.GG. 5.2.

⁶¹ Cf CC.GG. 81.1.

- compiti di animazione, guida e coordinamento di tutto l'Ordine⁶²;
- b) partecipare alle riunioni della Presidenza del CIOFS e al Capitolo generale;
 - c) esercitare le funzioni che a ciascuno sono state affidate dalla Presidenza del CIOFS;
 - d) mantenere una comunicazione continua con i Consiglieri internazionali e con i Consigli nazionali dell'area di propria responsabilità;
 - e) favorire i contatti internazionali nell'area di propria responsabilità.
- 2) La Presidenza del CIOFS, se il caso lo richiede, può affidare l'aiuto dell'animazione di Fraternità nazionali al Consigliere dell'area.
 - 3) La Presidenza del CIOFS può affidare a uno dei Consiglieri di Presidenza il coordinamento di eventuali congressi, riunioni, ecc. tra le Fraternità nazionali della rispettiva area, collaborando attivamente alla loro organizzazione.
 - 4) I compiti descritti valgono, con gli opportuni adattamenti, per il Consigliere di Presidenza rappresentante della GiFra.

Riunioni della Presidenza del CIOFS

Articolo 34

- 1) La Presidenza del CIOFS si riunisce almeno una volta all'anno o quando almeno la terza parte dei membri lo richiede.
- 2) Per la validità delle deliberazioni della Presidenza del CIOFS si richiede la presenza di almeno due terzi dei suoi membri.
- 3) Alle riunioni della Presidenza del CIOFS possono essere invitati con funzioni consultive e di informazione Consiglieri internazionali, esperti e osservatori.
- 4) Alle riunioni della Presidenza del CIOFS partecipano, senza voce deliberativa, il Segretario generale e il Tesoriere generale per quanto necessario allo svolgimento dei rispettivi compiti.
- 5) Per discutere alcuni punti che richiedono maggiore discrezione, e/o per prendere la decisione su questi, o per le decisioni che riguardano alcuni membri della Presidenza il Ministro generale può disporre una sessione chiusa con la presenza esclusiva dei membri della Presidenza con il diritto di voto. La decisione presa in tale sessione viene scritta da un membro della Presidenza presente e inserita nel verbale della riunione dal Segretario generale.

Uffici vacanti e rimozione

Articolo 35

- 1) Quando l'ufficio del Ministro generale rimane vacante per un impedimento di carattere definitivo, il Vice-ministro generale lo assume fino al termine del periodo per il quale il Ministro generale fu eletto⁶³.
- 2) Per succedere al Vice-ministro generale, la Presidenza del CIOFS elegge uno dei propri membri, con validità fino al seguente Capitolo generale elettivo⁶⁴.
- 3) Vacante l'ufficio di Consigliere, la Presidenza del CIOFS elegge uno dei Consiglieri internazionali della rispettiva area. Nello stesso modo elegge il sostituto del rappresentante per la GiFra tra i Consiglieri Internazionali della GiFra; in entrambi i casi il mandato ha validità fino al seguente Capitolo generale elettivo^{65,66}.

⁶² Cf CC.GG. 73.b.

⁶³ Cf CC.GG. 81.1.

⁶⁴ Cf CC.GG. 81.2.

⁶⁵ Cf CC.GG. 81.3.

- 4) In caso di grave inadempienza di un Consigliere di Presidenza, il Ministro generale stabilisce un dialogo fraterno con l'interessato e se del caso ne promuove la rimozione alla Presidenza del CIOFS. La decisione sulla rimozione è presa con voto segreto⁶⁷.
- 5) Se si tratta del Ministro generale, i Consiglieri di Presidenza manifesteranno le loro preoccupazioni in dialogo fraterno con lui. Se non ne deriverà un risultato positivo, i Consiglieri di Presidenza solleciteranno l'intervento della Conferenza dei Ministri Generali del Primo Ordine e del TOR, mediante la visita pastorale, e se del caso proporranno la rimozione del Ministro generale⁶⁸.

STRUTTURE PERMANENTI DELLA FRATERNITA' INTERNAZIONALE

Segretariato generale e Segretario generale

Articolo 36

- 1) Il Consiglio internazionale ha un proprio Segretariato la cui struttura e sede in Roma è fissata dalla Presidenza del CIOFS, tenendo presenti le esigenze operative.
- 2) Il Segretariato è affidato alle cure del Segretario generale. In esso si realizzano, sotto la direzione del Ministro generale e/o del Consigliere di Presidenza all'uopo designato, le funzioni amministrative ordinarie, si custodiscono gli atti dei Capitoli generali e delle riunioni della Presidenza del CIOFS, i documenti e l'archivio dell'Ordine Francescano Secolare.
- 3) Il Segretario generale è francescano secolare professo, non membro del CIOFS, nominato dalla Presidenza del CIOFS per un periodo indeterminato. Il Segretario generale ha le seguenti responsabilità:
 - a) coordinare il lavoro del Segretariato generale e degli eventuali impiegati al Segretariato;
 - b) assicurare con i mezzi più celeri (telefono, fax, posta elettronica, ecc.) il collegamento costante con il Ministro generale e i membri della Presidenza;
 - c) redigere gli atti delle riunioni di Presidenza del CIOFS inviandoli ai rispettivi destinatari;
 - d) tenere aggiornato l'archivio dell'Ordine;
 - e) comunicare gli avvenimenti più rilevanti alle Fraternità nazionali e agli ambiti ecclesiali e/o sociali;
 - f) adempire tutti gli altri incarichi che gli saranno affidati.
- 4) Il Segretario generale può scegliere tra i membri dell'Ordine Francescano Secolare, consultato il Ministro generale, alcuni volontari che possano collaborare nell'incarico. Quando lo ritiene necessario, può proporre alla Presidenza del CIOFS l'assunzione di uno o più tecnici.
- 5) Al Segretario generale è dovuto un rimborso delle spese sostenute documentate.

⁶⁶ Uffici vacanti di Presidenza. L'art. 21 della Regola stabilisce che gli uffici di Consiglio vengono conferiti mediante elezione, in conformità a Regola, Costituzioni e Statuti particolari (art. 31.1 CC.GG.) ed in modo temporaneo che, per il livello Internazionale, l'art. 70.4 CC.GG. fissa in 6 anni, col limite di due sessenni consecutivi (art. 79.4 CC.GG.). Nel caso di vacanza di un Ufficio di Presidenza e conseguente sostituzione, il periodo residuo ricoperto da altro professo/a, non può essere conteggiato ai fini dell'art. 79.4 CC.GG. non sussistendo il requisito essenziale dell'elezione in Capitolo generale elettivo (l'elezione è fatta dalla Presidenza con i criteri citati nel presente articolo). Questo vale per il nuovo membro di Presidenza subentrato, ma anche per il Vice-ministro che si sostituisce al Ministro e per il Consigliere eletto Vice-ministro generale: per questi ultimi, ai fini del computo del sessennio si deve fare riferimento all'ufficio per il quale furono eletti all'ultimo Capitolo generale elettivo.

⁶⁷ Cf CC.GG. 84.3.

⁶⁸ Cf CC.GG.84.1, 84.5.

- 6) Il Segretariato generale ha il suo regolamento, approvato dalla Presidenza del CIOFS.

Tesoreria generale e Tesoriere generale

Articolo 37

- 1) Per l'amministrazione finanziaria e patrimoniale della Fraternità internazionale il Consiglio internazionale ha una propria Tesoreria generale. La Presidenza del CIOFS nomina i membri della Tesoreria generale, che sono un Consigliere della Presidenza, che coordina il lavoro, e un Tesoriere generale, responsabile per la gestione ordinaria. Il Tesoriere generale è nominato per un periodo indeterminato. La Presidenza del CIOFS può aggiungere altri membri alla Tesoreria, secondo le esigenze del lavoro.
- 2) Il Tesoriere generale è francescano secolare professo, in possesso dei requisiti professionali, non membro del CIOFS. Il Tesoriere generale ha le seguenti responsabilità:
 - a) amministrare il fondo generale del CIOFS sotto la direzione della Presidenza del CIOFS;
 - b) operare tramite conto bancario e firmare gli assegni o ordini di pagamento in sintonia con il Ministro generale o altro membro secolare della Presidenza del CIOFS designato a tale fine;
 - c) sollecitare le contribuzioni annuali dei Consigli delle Fraternità nazionali costituite ed emergenti;
 - d) presentare nella riunione di Presidenza del CIOFS, la situazione contabile, mettendola a raffronto con il preventivo dell'esercizio;
 - e) predisporre per il Capitolo generale il consuntivo del triennio che si conclude e il preventivo del triennio che inizia;
 - f) curare gli adempimenti amministrativi e fiscali previsti dalla legislazione italiana;
- 3) Il Tesoriere generale, se è necessario, viene coadiuvato da un Aggiunto contabile, nominato anch'esso dalla Presidenza del CIOFS, per lo svolgimento ed esecuzione del lavoro amministrativo, da scegliere preferibilmente tra i membri dell'OFS.
- 4) La Presidenza del CIOFS assume le opportune iniziative per assicurare il Tesoriere generale contro i rischi connessi al maneggio dei fondi del CIOFS.
- 5) Al Tesoriere generale e all'Aggiunto contabile è dovuto un rimborso delle spese sostenute documentate.
- 6) La Tesoreria generale ha il suo regolamento, approvato dalla Presidenza del CIOFS.

Articolo 38

La Tesoreria generale ha le seguenti responsabilità:

- 1) predisporre il preventivo triennale e presentarlo alla Presidenza del CIOFS, secondo le priorità e indicazioni della Presidenza del CIOFS;
- 2) confrontare il consuntivo annuale con il preventivo, segnalando alla Presidenza del CIOFS gli eventuali scostamenti e proponendo le soluzioni praticabili;
- 3) esaminare con il contabile incaricato dal Ministro generale, la verifica della situazione finanziaria e patrimoniale della Fraternità internazionale da lui predisposta, per illustrarne i risultati al Capitolo generale (cfr. CC.GG. 74.2.m).

Il Segretariato per la formazione

Articolo 39

- 1) Il Consiglio internazionale ha un Segretariato per la formazione. La Presidenza del CIOFS nomina i membri del Segretariato che sono:
 - a) un coordinatore del Segretariato, che coordina il lavoro, nominato per un periodo

- indeterminato;
 - b) altri volontari con competenza ed esperienza nel campo della formazione, nominati per un periodo indeterminato, nel numero stabilito dalla Presidenza del CIOFS;
 - c) un Consigliere della Presidenza del CIOFS;
 - d) un Assistente Spirituale Generale o il suo delegato.
- 2) I compiti del Segretariato sono:
- a) preparare le linee guida generali per la formazione secondo le indicazioni della Presidenza del CIOFS;
 - b) organizzare corsi internazionali di formazione;
 - c) facilitare lo scambio dei materiali formativi fra le Fraternità nazionali;
 - d) altri incarichi determinati dalla Presidenza del CIOFS.
- 3) Il Segretariato per la formazione ogni anno presenta una relazione alla Presidenza del CIOFS sulla sua attività e sugli aspetti finanziari.
- 4) Il preventivo per il Segretariato per la formazione è contenuto nel preventivo triennale approvato dal Capitolo generale.
- 5) Il Segretariato per la formazione ha il suo regolamento, approvato dalla Presidenza del CIOFS.

Il Segretariato per la Giustizia, Pace e Integrità del Creato (GPIC)

Articolo 40

- 1) Il Consiglio internazionale ha un Segretariato per la Giustizia, Pace e Integrità del Creato. La Presidenza del CIOFS nomina i membri del Segretariato che sono:
- a) un coordinatore del Segretariato, che coordina il lavoro, nominato per un periodo indeterminato;
 - b) altri volontari con competenza ed esperienza nel campo di GPIC, nominati per un periodo indeterminato, nel numero stabilito dalla Presidenza del CIOFS;
 - c) un Consigliere della Presidenza del CIOFS;
 - d) un Assistente Spirituale Generale o il suo delegato.
- 2) I compiti del Segretariato sono:
- a) preparare materiali informativi nel campo di GPIC per le Fraternità nazionali;
 - b) preparare e proporre alla Presidenza del CIOFS la partecipazione dell'OFS alle varie iniziative nel campo di GPIC;
 - c) rappresentare l'OFS agli eventi nel campo di GPIC;
 - d) facilitare l'intercambio di informazioni fra le Fraternità nazionali e fra l'OFS ed altre organizzazioni;
 - e) altri incarichi determinati dalla Presidenza del CIOFS.
- 3) Il Segretariato per la Giustizia, Pace e Integrità del Creato ogni anno presenta una relazione alla Presidenza del CIOFS sulla sua attività e sugli aspetti finanziari.
- 4) Il preventivo per il Segretariato per la Giustizia, Pace e Integrità del Creato è contenuto nel preventivo triennale approvato dal Capitolo generale.
- 5) Il Segretariato per la Giustizia, Pace e Integrità del Creato ha il suo regolamento, approvato dalla Presidenza del CIOFS.

Il Segretariato per la comunicazione

Articolo 41

- 1) Il Consiglio internazionale ha un Segretariato per la comunicazione. La Presidenza del CIOFS nomina i membri del Segretariato che sono:
- a) un coordinatore del Segretariato, che coordina il lavoro, nominato per un periodo

- indeterminato;
 - b) altri volontari con competenza ed esperienza nel campo della comunicazione, nominati per un periodo indeterminato, nel numero stabilito dalla Presidenza del CIOFS;
 - c) un Consigliere della Presidenza del CIOFS;
 - d) un Assistente Spirituale Generale o il suo delegato.
- 2) I compiti del Segretariato sono:
- a) preparare e proporre alla Presidenza del CIOFS le priorità e gli elementi principali della comunicazione dell'OFS;
 - b) gestire i vari mezzi e canali della comunicazione del CIOFS dentro l'OFS e per interagire all'esterno;
 - c) aiutare le Fraternità nazionali nella comunicazione fra di loro e fra i vari livelli dell'OFS;
 - d) aiutare il CIOFS e la sua Presidenza nel campo della comunicazione durante i vari Capitoli generali, convegni, congressi;
 - e) monitorare la stampa e i media in modo che l'OFS possa conoscere le iniziative e gli eventi importanti nella Chiesa e nel mondo;
 - f) altri incarichi determinati dalla Presidenza del CIOFS.
- 3) Il Segretariato per la comunicazione ogni anno presenta una relazione alla Presidenza del CIOFS sulla sua attività e sugli aspetti finanziari.
- 4) Il preventivo per il Segretariato per la comunicazione è contenuto nel preventivo triennale approvato dal Capitolo generale.
- 5) Il Segretariato per la comunicazione ha il suo regolamento, approvato dalla Presidenza del CIOFS.

TITOLO III LA FRATERNITÀ NAZIONALE

DEFINIZIONE E COSTITUZIONE

Definizione

Articolo 42

- 1) La Fraternità nazionale è l'unione organica di tutte le Fraternità locali esistenti sul territorio di uno o più Stati costituiti secondo il criterio delle Nazioni Unite.
- 2) Sul territorio di uno Stato non possono esistere due o più Fraternità nazionali costituite.

Tappe per la costituzione

Articolo 43

- 1) L'organizzazione dell'OFS in un paese si sviluppa in tre fasi, nelle quali il compito di animazione fraterna e di guida è affidato ad organi che si differenziano tra loro per le modalità di costituzione e per le loro competenze.
- 2) Le tre fasi di sviluppo dell'OFS in una Nazione sono: Presenza Franciscana secolare, Fraternità nazionale emergente e Fraternità nazionale costituita. I criteri e le modalità relativi a ciascuna di dette fasi sono stabiliti dal presente Statuto.

2.1. Presenza Franciscana secolare

- a) Fintanto che in un paese vi siano una o più Fraternità locali canonicamente erette senza che ancora siano soddisfatti tutti i requisiti per essere una Fraternità nazionale emergente, si parla di Presenza Franciscana secolare.
- b) Quando in uno stato non ci sono ancora Fraternità dell'OFS ed esiste un gruppo

di persone interessate ad appartenere all'OFS, un suo rappresentante o l'Assistente spirituale che li segue, si mette in contatto con la Presidenza del CIOFS⁶⁹ che si prenderà cura della situazione.

- c) Quando i candidati finiscono il tempo di formazione iniziale, la Presidenza del CIOFS, con atto formale e sotto la propria responsabilità, autorizza l'emissione della Professione sia temporanea che permanente.
- d) Una volta che ci siano almeno cinque membri, professi perpetui, il Superiore maggiore competente erige canonicamente la prima Fraternità locale, che deve essere curata dalla Presidenza del CIOFS. La Presidenza del CIOFS può adempiere a tale compito direttamente o tramite un Consigliere internazionale o altro delegato idoneo e preparato, oppure affidandola ad una Fraternità nazionale costituita.
- e) Quando sia opportuno, la Presidenza del CIOFS nominerà un gruppo di coordinamento, formato da francescani secolari del paese in rappresentanza di ogni Fraternità locale o delle entità geografiche del paese stesso. Questo gruppo di coordinamento ha temporaneamente il compito di guidare ed animare la vita secolare francescana nel paese, sotto la supervisione della Presidenza del CIOFS, direttamente o tramite il Consiglio nazionale a cui è stato affidato l'accompagnamento.

2.2. Fraternità nazionale emergente

- a) I requisiti per stabilire una Fraternità nazionale emergente nell'Ordine Francescano Secolare sono:
 - i. Esistenza di almeno 3 Fraternità locali, canonicamente erette e in attività;
 - ii. Esistenza di almeno 30 professi perpetui. La Presidenza del CIOFS potrà considerare un numero inferiore di professi in quei paesi dove i cattolici sono una piccola minoranza;
 - iii. Garanzia dell'assistenza spirituale da parte del competente Superiore Maggiore a livello locale e nazionale;
 - iv. Individuazione di una persona che mantenga il collegamento con la Presidenza del CIOFS.
- b) Quando i requisiti sono soddisfatti, la Presidenza del CIOFS può prendere la decisione di riconoscere la Fraternità nazionale emergente e convoca il primo Capitolo nazionale elettivo.
- c) L'accompagnamento della Fraternità nazionale emergente sarà responsabilità della Presidenza del CIOFS che, se lo considera opportuno, lo può affidare ad una Fraternità nazionale costituita.

2.3. Costituzione di una Fraternità nazionale

- a) I requisiti per costituire una Fraternità nazionale, a norma dell'articolo 65 delle Costituzioni generali, sono i seguenti:
 - i. esistenza di almeno 5 Fraternità locali canonicamente erette e in attività;
 - ii. un numero di membri professi perpetui non inferiore a 100. La Presidenza del CIOFS potrà considerare un numero inferiore di professi, dove i cattolici siano una piccola minoranza;
 - iii. presenza di un Consiglio nazionale eletto, in grado di svolgere i compiti di "animazione e guida" della Fraternità nazionale;
 - iv. una bozza di Statuto nazionale, approvato dal Capitolo nazionale;
 - v. un programma nazionale di formazione;
 - vi. sufficiente autonomia economica per gestirsi;

⁶⁹ Cf CC.GG. 46.3.

- vii. richiesta delle Visite Fraterna e Pastorale al Ministro generale OFS e alla Conferenza degli Assistenti generali.
- b) La Presidenza del CIOFS, ricevuta la richiesta di costituzione di una Fraternità nazionale da parte del Consiglio nazionale della Fraternità emergente, ai sensi dell'art. 65 delle Costituzioni Generali, e verificata l'esistenza dei requisiti sopra citati:
 - i. dispone le visite fraterna e pastorale nonché, la convocazione del primo Capitolo elettivo per la nuova Fraternità nazionale costituita a cura del Consiglio nazionale della Fraternità emergente;
 - ii. effettua le Visite Fraterna e Pastorale;
 - iii. se l'esito delle Visite è soddisfacente, procede alla celebrazione del Capitolo elettivo ed alla consegna del Decreto di costituzione della nuova Fraternità nazionale.

Ridefinizione di una Fraternità nazionale

Articolo 44

- 1) Una Fraternità nazionale, sia emergente che costituita, che per due trienni consecutivi scende sotto il numero previsto di Fraternità locali e/o del numero di professi perpetui stabilito nell'art. 43 punti 2.2.a) e 2.3.a), entra automaticamente in una fase di transizione.
Nei paesi dove i cattolici sono una piccola minoranza, questi casi sono ad essere esaminati caso per caso dalla Presidenza del CIOFS.
- 2) La Presidenza del CIOFS dovrà ascoltare tutte le parti interessate per poterla accompagnare con molta cura verso la sua rivitalizzazione.
- 3) Quando questa rivitalizzazione non è possibile, la Fraternità nazionale emergente o la Fraternità nazionale costituita deve essere ridefinita giuridicamente.
- 4) Per avviare la procedura si dovrà seguire, in modo inverso, il percorso stabilito in questo Statuto, art. 43.

ORGANI DI GOVERNO DELLA FRATERNITÀ NAZIONALE

Articolo 45

Gli organi di governo della Fraternità nazionale sono:

- 1) il Capitolo nazionale,
- 2) il Consiglio nazionale,
- 3) il Ministro.

IL CAPITOLO NAZIONALE

Articolo 46

- 1) Il Capitolo nazionale è il massimo organo rappresentativo della Fraternità nazionale. Ha facoltà legislativa, deliberativa ed elettiva nell'ambito della Fraternità nazionale ed allo stesso corrisponde in particolare:
 - a) decidere in materia di organizzazione, formazione, vita spirituale ed apostolato;
 - b) esaminare e approvare la relazione dell'attività sviluppata dal Consiglio nazionale;
 - c) esaminare la relazione concernente alla gestione economica e patrimoniale presentata dal Consiglio nazionale, così come quando il Capitolo è elettivo esaminare il verificare della situazione finanziaria e patrimoniale della Fraternità

- nazionale⁷⁰;
- d) votare e modificare lo Statuto nazionale, da sottoporre all'approvazione della Presidenza del CIOFS;
 - e) decidere, quando non è previsto nello Statuto nazionale, se il Consigliere internazionale sarà il Ministro nazionale o un altro membro professo eletto in apposita votazione;
 - f) eleggere ogni tre anni i membri secolari del Consiglio nazionale secondo quanto previsto nello Statuto nazionale e nel presente Statuto;
 - g) stabilire la quota annuale del contributo delle Fraternità regionali e/o locali;
 - h) approvare il bilancio del triennio concluso e il preventivo del triennio successivo della Fraternità nazionale secondo i criteri di priorità approvati dal Capitolo nazionale ordinario elettivo.
- 2) Il Capitolo nazionale è composto secondo lo Statuto nazionale.
 - 3) Il Capitolo nazionale è presieduto dal Ministro nazionale. Quando il Capitolo è elettivo, le sessioni elettive vengono presiedute dal Ministro generale o da un suo delegato.
 - 4) Il Capitolo nazionale elettivo è convocato ogni tre anni.
 - 5) Spetta al Ministro nazionale convocare il Capitolo nazionale elettivo secondo le norme dello Statuto nazionale. Il Ministro Generale deve essere informato un anno prima.

IL CONSIGLIO NAZIONALE

Articolo 47

- 1) Il Consiglio nazionale è l'organo operativo di animazione e guida della Fraternità nazionale. Adempie le funzioni previste nell'art. 66.2 delle Costituzioni Generali.
- 2) Spetta, inoltre, al Consiglio nazionale:
 - a) preparare e approvare i programmi e i sussidi per la formazione iniziale e permanente;
 - b) approvare la costituzione di Fraternità regionali;
 - c) approvare l'erezione canonica di Fraternità personali, dopo aver verificato la validità e il fondamento delle motivazioni e averne informato il Superiore maggiore del Primo Ordine o del TOR, al quale compete l'erezione canonica e la garanzia dell'assistenza spirituale e pastorale ovvero dare il *nulla osta*⁷¹ alla proposta di erezione canonica avanzata dal Consiglio regionale, quando esiste questo livello;
 - d) proporre al Capitolo elettivo il numero dei componenti del Consiglio nazionale che si andrà ad eleggere, in funzione degli uffici da svolgere;
 - e) approvare lo Statuto delle Fraternità di livello inferiore (regionale e/o locale)⁷², nonché quelli delle Fraternità personali o dei gruppi di francescani secolari con voti privati secondo l'art. 36 delle Costituzioni Generali;
 - f) preparare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo per sottoporli alla deliberazione del Capitolo Nazionale almeno ad ogni capitolo nazionale elettivo ordinario.
- 3) Il Consiglio nazionale è composto secondo quanto è stabilito nello Statuto nazionale. Se è necessario per la vita della Fraternità nazionale, il Capitolo nazionale elettivo può eleggere altri Consiglieri, oltre quelli espressamente indicati nello Statuto nazionale, ai quali attribuire competenze concrete.

⁷⁰ Cf CC.GG. 66.2.n.

⁷¹ Nulla osta è una dichiarazione scritta con la quale l'autorità competente concede a chi lo aveva richiesto il permesso di procedere in un'iniziativa o di intraprendere una data attività.

⁷² Cf CC.GG. 6.3.

- 4) Se il Consigliere internazionale non è il Ministro nazionale, secondo il proprio Statuto nazionale, deve essere eletto in apposita votazione.
- 5) Sono membri di diritto del Consiglio nazionale:
 - a) l'Assistente spirituale nazionale o gli Assistenti spirituali nazionali (se sono più di uno);
 - b) il rappresentante della GiFra, con diritto di voto se membro professore dell'OFS⁷³.

La Giunta esecutiva nazionale (organo facoltativo)

Articolo 48

- 1) Lo Statuto nazionale stabilisce se prevedere per vari motivi validi la Giunta esecutiva nazionale e la sua composizione che deve includere il Ministro nazionale, un Assistente nazionale e massimo altri tre componenti secolari.
- 2) La Giunta esecutiva nazionale è organo interno al Consiglio nazionale⁷⁴ e mai può sostituirsi nelle funzioni di questo, previste dall'art. 66.2 CC.GG.
- 3) Le sue competenze sono espressamente indicate dallo Statuto nazionale e possono riguardare:
 - a) la risoluzione di questioni urgenti che non consentono la convocazione del Consiglio nazionale;
 - b) la predisposizione dell'ordine del giorno del Consiglio;
 - c) l'elaborazione di proposte e studi per le riunioni del Consiglio nazionale;
 - d) l'organizzazione della logistica e/o della parte liturgica.
- 4) Le decisioni ed azioni urgenti della Giunta esecutiva dovranno sempre essere ratificate dal Consiglio nazionale nella prima riunione utile.

LO STATUTO NAZIONALE

Articolo 49

- 1) Spetta al Consiglio nazionale predisporre lo statuto nazionale e presentarlo al Capitolo nazionale per la sua approvazione. Dopo questa, il Consiglio nazionale lo invia alla Presidenza del CIOFS per l'approvazione definitiva.
- 2) Vista la diffusione globale dell'OFS, i Consigli nazionali rispettino e prendano in considerazione le tradizioni ecclesiastiche dei diversi riti e delle Chiese *sui iuris* presenti nel proprio territorio quando formulano gli Statuti nazionali.

QUESTIONI SUI TERRITORI DI UNA FRATERNITÀ NAZIONALE

Sovrapposizione, oltre i confini politici

Articolo 50

Quando in una Fraternità nazionale esiste una Fraternità regionale o una locale territorialmente collocata oltre i confini della Nazione, per tradizione storica, il Capitolo nazionale dà mandato al Consiglio nazionale di procedere allo studio e alla risoluzione della situazione che sia conforme alle CC.GG. e al presente Statuto, in dialogo fraterno con tutte le parti interessate compreso il Consiglio dell'altra Fraternità nazionale e la Presidenza del CIOFS.

⁷³ Cf CC.GG. 97.4.

⁷⁴ Cf CC.GG. 66.1.

Criteria di eccezione

Articolo 51

In via eccezionale e con l'unico scopo di evitare l'isolamento di Fraternità locali, la Presidenza del CIOFS può stabilire criteri di costituzione di una Fraternità nazionale diversi da quelli stabiliti nel presente Statuto qualora sussistono *almeno due* dei seguenti criteri:

- 1) la Fraternità nazionale è territorialmente molto estesa e le fraternità locali sono geograficamente molto distanti tra loro;
- 2) non vi sono mezzi di comunicazione;
- 3) sono presenti più lingue comunemente parlate.

Pertanto, l'eccezione può essere applicata esclusivamente per realizzare il bene di fratelli e sorelle che altrimenti rimarrebbero isolati e non per altri motivi.

TITOLO IV FRATERNITÀ LOCALI INSERIMENTO NELL'ORDINE

Discernimento vocazionale

Articolo 52

- 1) La Fraternità locale, quale cellula fondamentale dell'Ordine, deve garantire un vero discernimento vocazionale all'OFS da parte di coloro che chiedono di fare esperienza del progetto di vita francescano secolare. Per questo i tempi devono essere adeguati, con incontri frequenti sia di formazione teorica che di conoscenza con la Fraternità tutta, affinché gli aspiranti possano fare esperienza e comprendere se vi è o meno una chiamata vocazionale all'OFS.
- 2) Nel primo colloquio, che precede la decisione sul rito dell'ammissione, il maestro di formazione e l'assistente debbono spiegare all'aspirante che la vocazione francescana secolare implica uno specifico stile di vita che si sviluppa secondo la Regola e le Costituzioni generali dell'OFS.
- 3) Per poter iniziare il cammino di discernimento vocazionale ed il tempo di formazione iniziale è necessario che l'aspirante sia in piena comunione ecclesiale e libero da impedimenti di natura psichica⁷⁵, che non gli consentano di comprendere in modo sufficiente l'impegno di vita che si assume con la professione. È responsabilità del Consiglio valutare l'esistenza dei requisiti richiesti.
- 4) La domanda di ammissione all'Ordine⁷⁶ viene presentata in forma scritta. Tuttavia, in caso di oggettiva impossibilità⁷⁷, la richiesta è fatta oralmente dall'iniziando davanti al Consiglio e il Segretario la annota immediatamente nel registro di Fraternità.
- 5) Le decisioni del Consiglio sulle richieste scritte di ammissione e professione vanno prese collegialmente, con un serio discernimento sulla idoneità del candidato, considerando tutto il suo percorso formativo e la presenza di chiari segni di vocazione, nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto nazionale circa il tempo di formazione iniziale.

⁷⁵ Cf per analogia can. 597§1 CIC.

⁷⁶ CC.GG. 39.1.

⁷⁷ Ad esempio perché analfabeta, mutilato, paralizzato agli arti superiori.

Formazione iniziale/inserimento nell'Ordine

Articolo 53

- 1) Il periodo della formazione iniziale comincia col rito dell'ammissione⁷⁸ e si conclude con la professione.
- 2) Le Fraternità nazionali stabiliscono un tempo di formazione iniziale⁷⁹ idoneo a favorire un serio discernimento vocazionale e una buona conoscenza della Regola e delle Costituzioni generali, considerando la natura della professione OFS.
- 3) La preparazione degli aspiranti si fonda sulla partecipazione alla vita di Fraternità, nonché su una parte teorica, come stabilito nell'art. 40.2 CC.GG., accompagnata dall'aspetto pratico, per far sperimentare il servizio nei diversi ambiti della vita di Fraternità.
- 4) Il Consiglio locale può esonerare dal tempo di iniziazione⁸⁰ solo in caso di aspiranti che abbiano già avuto esperienza di vita francescana nella GiFra o nella Famiglia Francescana.
- 5) Sono requisiti fondamentali per la validità della professione:
 - a) il rispetto del tempo di formazione stabilito nello statuto nazionale;
 - b) il rispetto dei criteri stabiliti nell'art. 41 CC.GG.

I neo professi

Articolo 54

- 1) Sono neo professi coloro che hanno emesso la professione perpetua da meno di un anno.
- 2) In questo tempo i neo professi vengono aiutati a vivere pienamente le dinamiche fraterne ed a rafforzare il senso di identità ed appartenenza all'OFS⁸¹.
- 3) Ogni Fraternità nazionale dovrebbe preparare materiali specifici per la formazione dei neo professi.

Formazione permanente

Articolo 55

- 1) La Professione impegna a vivere il Vangelo secondo la spiritualità francescana, nel costante approfondimento dei valori e delle scelte della vita evangelica, in un itinerario continuamente rinnovato di conversione e di formazione⁸² che rafforzi il senso di identità e di appartenenza dei professi.
- 2) La formazione permanente è uno strumento necessario di aiuto per la crescita umana e spirituale della Fraternità e dei suoi membri e va sviluppata secondo i suggerimenti indicati nell'art. 44.3 CC.GG.

FRATERNITÀ IN DIFFICOLTÀ

Articolo 56

- 1) Una Fraternità locale canonicamente eretta può svolgere le proprie funzioni con quattro professi perpetui, che garantiscono anche l'esistenza di un Consiglio⁸³.

⁷⁸ Reg. 23, CC.GG. 39.1.

⁷⁹ CC.GG. 40.1.

⁸⁰ CC.GG. 38.3.

⁸¹ CC.GG. 44.2.

⁸² Cf Reg. 7; CC.GG. 8.

⁸³ Cf CC.GG. 82.b.

- 2) Quando la Fraternità locale vive una situazione di difficoltà da lungo tempo che non è in grado di risolvere da sola ovvero non riesce ad eleggere un Consiglio oppure è in numero inferiore a quattro membri professi perpetui, possono verificarsi due situazioni, definite nei successivi artt. 57 e 58 di presente Statuto.

Accompagnamento fraterno

Articolo 57

- 1) Il Consiglio di livello immediatamente superiore può disporre l'accompagnamento fraterno di una Fraternità in difficoltà.
- 2) Disposto l'accompagnamento fraterno, il Consiglio di livello immediatamente superiore:
 - a) designa un consigliere secolare o, in alternativa, una Fraternità locale vicina che
 - i. curerà la formazione in collaborazione con l'assistente locale;
 - ii. relaziona periodicamente per iscritto;
 - b) stabilisce la durata di detto accompagnamento per un tempo di tre anni al massimo, prorogabile per un anno.
- 3) Per tutta la durata dell'accompagnamento, il Consiglio del livello immediatamente superiore svolge tutte le funzioni proprie del Consiglio locale, ivi comprese le decisioni su ammissioni e professioni.
- 4) Ogni Statuto nazionale può stabilire ulteriori disposizioni.

*Cessazione*⁸⁴

Articolo 58

- 1) Se a seguito dell'accompagnamento fraterno il Consiglio di livello superiore considera che la Fraternità locale non sia più in grado di ritornare alla normale vita fraterna, conclude che la stessa è effettivamente inattiva ed emette il decreto di cessazione. Una copia del decreto viene inviata per conoscenza al Consiglio nazionale (se è il Consiglio regionale che dichiara la cessazione) e al Superiore maggiore del Primo Ordine – TOR che ha eretto la Fraternità locale, all'Ordinario del luogo che ha dato consenso per l'erezione canonica della Fraternità locale (quando applicabile) e anche, per quanto possibile, a tutti i membri della Fraternità locale.
- 2) Il Consiglio di livello immediatamente superiore acquisisce i registri, il libro di cassa, l'archivio e la biblioteca se esistenti e provvede alla loro conservazione.
- 3) Se la Fraternità cessata è in possesso di un patrimonio, questo sarà gestito dal Consiglio immediatamente superiore, il quale nominerà un Amministratore per la gestione dello stesso, che svolgerà le sue funzioni sotto la direzione del predetto Consiglio, nel rispetto del diritto proprio OFS e della legislazione civile.
- 4) In caso una Fraternità è stata dichiarata cessata può essere fatta richiesta di reviviscenza della stessa da almeno 5 professi perpetui. La richiesta viene inoltrata al consiglio immediatamente superiore, che dopo una valutazione della situazione emette il decreto di reviviscenza e chiede al Superiore maggiore della famiglia religiosa che ha eretto la Fraternità locale di nominare un assistente. Una copia del decreto di reviviscenza sarà inviata a tutti i membri che andranno a costituire la Fraternità locale. La Fraternità rientra in possesso di tutti i beni rimanenti, della propria biblioteca e registri secondo l'art. 48.2 delle CC.GG. Il consiglio immediatamente superiore convoca il Capitolo elettivo il prima possibile in conformità con la Regola, le Costituzioni Generali dell'OFS e lo Statuto nazionale.
- 5) Nel caso di emissione del decreto di cessazione, il Consiglio immediatamente Superiore

⁸⁴ Cessazione = la Fraternità non è operativa ma la persona giuridica Fraternità rimane esistente.

OFS deve stabilire un tempo, non inferiore a 10 anni, per fare promozione vocazionale e verificare se ci sono nuove vocazioni che consentono la reviviscenza della Fraternità locale ovvero, in caso negativo, l'estinzione della stessa da chiedere al competente Superiore Maggiore. Se non c'è alcuna decisione sul tempo, per la dichiarazione di estinzione della Fraternità locale si applica il canone 120 CIC⁸⁵.

FRATERNITÀ PERSONALI

Articolo 59

- 1) La Fraternità personale di cui all'art. 28.3 delle CC.GG., si caratterizza per non essere strettamente vincolata al territorio in cui vivono i suoi membri⁸⁶. Per la sua esistenza devono sussistere due elementi essenziali:
 - a) la necessità oggettiva;
 - b) la reale unità delle persone che, pur dislocate in territori diversi, chiedono di darle vita, in ragione della stessa nazionalità, lingua, appartenenza alla medesima Chiesa cattolica di rito orientale⁸⁷ o ordine sacerdotale⁸⁸.
- 2) La Fraternità personale è costituita per motivi specifici, validi e inseriti nel decreto di erezione, come indicato nell'art. 28.3 CC.GG. Alle Fraternità personali si applicano le norme della Regola e delle Costituzioni dell'OFS riguardanti la vita e le attività delle Fraternità locali.
- 3) La Fraternità personale ha la propria sede ed appartiene al livello immediatamente superiore riferito al luogo dove ha la sua sede.
- 4) I fratelli e sorelle che intendono costituire la Fraternità personale debbono garantire una presenza attiva e costante alla vita fraterna che è elemento imprescindibile anche per questa Fraternità.
- 5) Prima di chiedere al Superiore maggiore competente l'erezione canonica, il Consiglio regionale, se esiste il livello, deve ottenere il nulla osta del Consiglio nazionale al quale illustra analiticamente l'oggetto ed i motivi della Fraternità personale.
- 6) Per le sue particolari natura e finalità, la Fraternità personale deve avere uno statuto approvato dal Consiglio del livello immediatamente superiore, che sia del tutto conforme al diritto OFS ed in armonia con le indicazioni delle Fraternità internazionale, nazionale e regionale.

TITOLO V AMMINISTRAZIONE DEI BENI

Articolo 60

- 1) È dovere del Consiglio di ogni livello ottenere la personalità giuridica civile nel caso la Fraternità posseda un patrimonio ovvero in vista della possibilità di acquisire beni e per ottenere l'apertura di un conto corrente per la gestione dei beni e contributi *ex Regula*⁸⁹, nel rispetto delle leggi dello Stato.
- 2) Le Fraternità ad ogni livello che ottengono la personalità giuridica civile, debbono dotarsi di un organo di controllo (Collegio dei Revisori dei Conti o altro) così come

⁸⁵ Per chiedere il decreto di estinzione devono passare 100 anni dalla data del decreto di cessazione.

⁸⁶ Cf canone 518§ CIC, can. 280§1 CCEO.

⁸⁷ Cf canone 280§1 CCEO: ad esempio, una Fraternità costituita in una nazione europea da cittadini latino-americani oppure da soli Diaconi e loro mogli può essere una Fraternità Personale.

⁸⁸ Cf CC.GG. 35.2.

⁸⁹ *Ex Regula* significa secondo la Regola.

previsto dalla legge del singolo Stato e dalle Costituzioni Generali.

Patrimonio

Articolo 61

- 1) La finalità del patrimonio OFS è di natura comunitaria⁹⁰:
 - a) solidarietà con i più bisognosi;
 - b) generosità con la Chiesa e con i membri dell'OFS;
 - c) sostegno delle iniziative ed attività fraterne.
- 2) Il patrimonio dell'OFS ad ogni livello è costituito da:
 - a) contributi dei propri membri o i contributi annuali che sono stati periodicamente determinati dal Capitolo elettivo;
 - b) offerte, donazioni, lasciti ed eventuali contributi pubblici;
 - c) residuo del precedente esercizio;
 - d) beni mobili ed immobili che per acquisto, eredità, donazione o devoluzione, di qualsiasi natura, anche pubblica, vengono comunque acquisiti in proprietà della Fraternità di ogni livello.
- 3) Tutti i beni mobili ed immobili dell'OFS sono beni ecclesiastici.

Contribuzioni

Articolo 62

- 1) La Fraternità internazionale è sostenuta economicamente dai contributi dei fratelli e sorelle sia Professi che Ammessi all'Ordine⁹¹, così come gli altri livelli dell'Ordine. Questo permette lo svolgimento del servizio di animazione e guida e la vita fraterna stessa.
- 2) In spirito di appartenenza, corresponsabilità e compartecipazione ogni fratello o sorella sia Professo che Ammesso all'Ordine versa la quota stabilita dal rispettivo Capitolo, secondo la contribuzione deliberata per ciascun livello superiore⁹².
- 3) Quando ci sono fratelli o sorelle che non possono versare la quota *ex Regula*, in spirito di famiglia la Fraternità versa il contributo al livello superiore anche per le quote mancanti.
- 4) Ogni Fraternità locale deve versare il suo contributo per i livelli superiori al consiglio del livello immediatamente superiore.
- 5) Le Fraternità Nazionali devono versare al CIOFS la contribuzione minima annuale *ex Regula* entro il 31 marzo di ogni anno. Questo non esclude altre contribuzioni, secondo le possibilità di ogni Fraternità nazionale costituita ed emergente, nello spirito della condivisione dei beni.
- 6) La Presidenza del CIOFS può promuovere e gestire fondi specifici per sovvenire ad eventuali propri bisogni a progetti specifici e alle urgenti necessità delle Fraternità nazionali costituite ed emergenti.

Amministrazione

Articolo 63

- 1) I beni patrimoniali dell'OFS debbono essere amministrati e gestiti nel rispetto del carisma francescano, del diritto dell'OFS e con diligenza.
- 2) L'amministrazione dei beni patrimoniali al livello internazionale spetta alla Presidenza del CIOFS, in conformità con i bilanci preventivo e consuntivo approvati dal Capitolo

⁹⁰ Cf Reg. 11.

⁹¹ Reg. 25.

⁹² Cf Reg. 25; CC.GG. 30.3.

- generale.
- 3) Negli altri livelli il Consiglio amministra il patrimonio secondo le direttive date dal Capitolo, che approva anche i bilanci consuntivo e preventivo, nel rispetto della natura ecclesiale dei beni.
 - 4) L'esercizio tecnico/materiale e l'esecuzione delle decisioni riguardanti i beni patrimoniali, ad ogni livello, competono al Tesoriere, che può coinvolgere in questo lavoro altre persone competenti in materie tributarie, finanziarie e patrimoniali⁹³.

Vigilanza

Articolo 64

- 1) Il potere di vigilanza sull'esercizio patrimoniale di ciascuna Fraternità OFS, ad ogni livello, è esercitato dal Capitolo e dall'organo indicato nello Statuto nazionale secondo la legge civile: per la Presidenza del CIOFS è un professionista iscritto all'albo dei revisori dei conti.
- 2) Per la vendita, la permuta e l'acquisto di beni immobili, l'accettazione o la rinuncia di donazioni, l'effettuazione di operazioni economico-patrimoniali il cui valore superi un quarto della misura stabilita dalla Conferenza Episcopale Nazionale è necessario il consenso del rispettivo Capitolo/Assemblea, ottenuto il quale il Consiglio deve chiedere l'autorizzazione/nulla osta a:
 - a) per la Fraternità locale e regionale: Consiglio nazionale;
 - b) per la Fraternità nazionale: Presidenza del Consiglio internazionale OFS;
 - c) per la Fraternità internazionale: la Santa Sede attraverso il Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica.
- 3) La mancanza di previa autorizzazione scritta determina la nullità dell'atto di disposizione e la responsabilità personale diretta di colui che l'ha posto in essere.

Esercizio economico e verifica patrimoniale

Articolo 65

- 1) Il Tesoriere annualmente cura la compilazione del rendiconto delle entrate e delle uscite (bilancio consuntivo), nonché la previsione economica del successivo esercizio economico (bilancio preventivo), che debbono essere approvati nel rispetto dei termini delle disposizioni di legge statale dal Capitolo⁹⁴, per tutti i livelli escluso l'internazionale.
- 2) La Presidenza del CIOFS sottopone al voto del Capitolo generale il rendiconto delle entrate ed uscite (bilancio consuntivo) del triennio passato verificato dal professionista iscritto all'albo dei revisori dei conti, nonché la previsione di spesa (bilancio preventivo) per il triennio successivo.
- 3) Per gli altri livelli, il Consiglio uscente presenta per la votazione al Capitolo elettivo, il rendiconto delle entrate ed uscite (bilancio consuntivo) del triennio concluso verificato in conformità con l'articolo 54.3 delle Costituzioni generali, nonché la previsione di spesa o bilancio preventivo per il nuovo triennio. In via eccezionale i Consigli delle Fraternità locali prive di personalità giuridica civile sono esonerati dal presentare e far votare il bilancio preventivo al Capitolo elettivo.
- 4) La verifica certificata della situazione economico-patrimoniale, compresi i bilanci, e la loro votazione è condizione necessaria per la celebrazione del Capitolo elettivo. In caso di mancanza di questa condizione, il Presidente delle elezioni deve decidere se la situazione è adatta per celebrare il capitolo.

⁹³ Cf CC.GG. 52.4.

⁹⁴ Cf canone 319§1 CIC.

Inventario

Articolo 66

- 1) All'inizio della gestione triennale dei Consigli per i livelli locale, regionale e nazionale e di quella del sessennio per la Presidenza del CIOFS, viene fatto l'inventario dei beni della Fraternità, da aggiornare almeno una volta a metà triennio per tutti i livelli.
- 2) Ogni Tesoriere cura la tenuta dei registri delle entrate e delle uscite, nonché del libro degli inventari.

TITOLO VI BAMBINI E RAGAZZI FRANCESCANI

Pastorale per i piccoli

Articolo 67

- 1) Chiamato a compiere la missione della Chiesa nel mondo in quanto Ordine, l'OFS ha la responsabilità dell'apostolato ai bambini⁹⁵ ai quali testimoniare la fede cristiana e lo spirito evangelico e la spiritualità Francescana Secolare, sia con i singoli che come Fraternità⁹⁶.
- 2) Le Fraternità OFS, insieme alla GiFra, si adoperino per creare gruppi di bambini e di adolescenti, educandoli ad una vita semplice e gioiosa nella famiglia, nella scuola e nei loro ambienti, iniziandoli alla conoscenza e all'amore a S. Francesco e alla vita francescana.
- 3) Il Consiglio di ogni livello – locale, regionale, nazionale ed internazionale –, ove possibile, individui un Responsabile per questi gruppi di bambini e bambine, preferibilmente tra i consiglieri eletti, con il compito di:
 - a) a livello locale, proporre le modalità per la costituzione di gruppi di bambini e ragazzi ed i percorsi formativi più adatti, nel rispetto dell'itinerario stabilito a livello nazionale;
 - b) a tutti i livelli coordinare gli animatori fraterni OFS e, se esistente, il gruppo di lavoro nonché collaborare con il responsabile GiFra di pari livello preposto a questo servizio;
 - c) accompagnare questi gruppi, condividere i loro momenti di incontro, testimoniando con la vita la Fraternità universale, la spiritualità francescana secolare ed il rispetto per il creato.

Gruppi di bambini e ragazzi francescani

Articolo 68

- 1) Questi gruppi sono costituiti da bambini e ragazzi da un minimo di 5 ad un massimo di 17 anni e hanno come obiettivo la loro crescita umana, cristiana e francescana, quale arricchimento del cammino catechistico di iniziazione cristiana che vivono in parrocchia.
- 2) Spetta a ciascuno Statuto nazionale indicare il nome, le fasce di età, i criteri, le tematiche e l'organizzazione di questi gruppi.
- 3) Per motivi pedagogici e di organizzazione adatta ai bambini e ragazzi, ogni Fraternità nazionale preveda un itinerario formativo suddiviso in fasce d'età, in modo da trasmettere i valori della spiritualità cristiana e francescana, per educare al rispetto

⁹⁵ Cf CC.GG. 25.

⁹⁶ Cf Decreto *Apostolicam Actuositatem*, 19 e 30.

dell'uomo e del creato così come a forme di servizio e di testimonianza possibili per la loro età.

- 4) Le Fraternità OFS e GiFra favoriscano il passaggio alla GiFra di questi bambini e ragazzi, con le modalità stabilite nei rispettivi statuti nazionali.

TITOLO VII GIOVENTÙ FRANCESCANA

Natura

Articolo 69

- 1) La Gioventù Franciscana (GiFra) è costituita da giovani tra i 14 ed i 30 anni che si sentono chiamati dallo Spirito Santo a fare in Fraternità l'esperienza della vita cristiana, sull'esempio di san Francesco d'Assisi. Nel senso delle Costituzioni generali dell'OFS⁹⁷, si distingue dagli altri gruppi di giovani francescani per:
 - a) l'accettazione della Regola dell'OFS come documento di ispirazione;
 - b) l'impegno personale e formale, preso davanti a Dio e alla Fraternità, di vivere tale ispirazione;
 - c) l'appartenenza alla Famiglia Franciscana come parte integrante dell'OFS;
 - d) avere una struttura organizzativa e metodi di formazione specifici;
 - e) avere il proprio Statuto nazionale, approvato dal rispettivo Consiglio nazionale dell'OFS o, nella sua mancanza, dalla Presidenza del CIOFS, che regola le condizioni di appartenenza alla Gioventù Franciscana.
- 2) Svolgono un ruolo fondamentale per la vita della GiFra ad ogni livello:
 - a) la Fraternità OFS;
 - b) l'animatore fraterno e il rappresentante del Consiglio OFS del rispettivo livello;
 - c) l'assistente spirituale.

Animatore fraterno

Articolo 70

- 1) L'animazione fraterna⁹⁸ è il miglior strumento che hanno le Fraternità OFS e GiFra per accompagnare i giovani nel loro percorso di fede e di conoscenza della spiritualità franciscana, e rende più naturale la loro incorporazione dalla GiFra all'OFS, quando essi si sentono chiamati a fare una esperienza di vita cristiana alla luce del messaggio di San Francesco d'Assisi.
- 2) Per essere in grado di offrire un miglior servizio alla Gioventù Franciscana, l'Animatore Fraterno deve conoscere la GiFra e i documenti che riguardano essa ed avere una cura particolare per la formazione, collaborando con i responsabili della Fraternità: il Consiglio GiFra, il responsabile della formazione e l'Assistente Spirituale.
- 3) Il compito dell'animatore fraterno è di:
 - a) accompagnare i giovani nel loro cammino di crescita umana e spirituale per raggiungere la propria personale maturità;
 - b) promuovere lo stile di vita Franciscano tra i giovani, mediante appropriate iniziative e dinamiche;
 - c) assicurare un'adeguata formazione Franciscana che aiuti i giovani a porre al

⁹⁷ Cf CC.GG. 96.

⁹⁸ Linee Guide sull'Animazione Fraterna: "Animazione fraterna è sinonimo di accompagnamento, in quanto il suo compito primario è quello di stare a fianco dei giovani nel loro cammino di crescita franciscana, che presuppone quella umana e cristiana."

- centro della propria vita la persona e la sequela di Cristo;
- d) promuovere una stretta comunione dell'OFS con la GiFra con cui condivide lo stesso carisma francescano e secolare;
 - e) partecipare alle assemblee, convegni ed attività organizzati dalla Gioventù Francescana;
 - f) promuovere la GiFra nelle Fraternità OFS e nelle comunità ecclesiali e Francescane dove non vi siano ancora valide opzioni per i giovani.
- 4) La sua presenza nel gruppo, unitamente a quella dell'Assistente spirituale, garantisce alla GiFra di essere strettamente unita alla Famiglia Francescana nelle sue distinte articolazioni e costituisce una opportunità unica di arricchimento per i giovani. Entrambi, quindi, oltre ai propri compiti di accompagnamento e guida, devono collaborare nell'ambito della formazione del gruppo.
 - 5) Per essere in grado di offrire un miglior servizio alla Gioventù Francescana, l'Animatore fraterno deve avere una cura particolare per la formazione collaborando con i responsabili della Fraternità come menzionato sopra e rispettare lo scopo della GiFra.
 - 6) Dopo la celebrazione del Capitolo elettivo di qualsiasi livello dell'OFS, il Consiglio della GiFra richiede un Animatore fraterno al rispettivo Consiglio OFS.
 - 7) Il Consiglio OFS nel suo primo incontro nomina un fratello o sorella che sia idoneo e preparato per questo servizio. La GiFra sarà ascoltata dal Consiglio prima della nomina, per aiutare a trovare la persona adatta ad assolvere questo incarico.

Rappresentante del Consiglio dell'OFS nel Consiglio della GiFra

Articolo 71

- 1) Un professo idoneo dell'OFS, individuato dal Consiglio tra i suoi membri eletti qualora lo Statuto nazionale non preveda l'elezione specifica di questo ufficio, rappresenta la Fraternità OFS nel Consiglio GiFra di pari livello, mantiene i contatti e favorisce la reciproca conoscenza dei rispettivi Consigli.
- 2) Quando sia conveniente per la vita della Fraternità della Gioventù Francescana e non sia possibile offrire a questa sia l'animatore fraterno che un rappresentante del Consiglio a norma dell'articolo 97.4 delle Costituzioni generali dell'OFS, il Consiglio OFS può nominare la stessa persona, individuata tra gli eletti, per ambedue gli incarichi.
- 3) Il rappresentante OFS per la GiFra ha diritto di voto nel Consiglio e nell'Assemblea della GiFra del proprio livello, eccetto che per la elezione degli incarichi.

Assistenza spirituale alla GiFra

Articolo 72

- 1) Nel cammino vocazionale dei giovani della GiFra è di grande importanza il ruolo dell'Assistente spirituale, che oltre ad essere garante della loro fedeltà al carisma francescano, alla comunione con la Chiesa e alla loro unione con la Famiglia Francescana⁹⁹, ha una particolare responsabilità nella loro formazione.
- 2) L'Assistente spirituale ha un ruolo di particolare rilevanza per aiutare i giovani nel loro cammino di discernimento vocazionale umano e spirituale, per questo motivo si devono scegliere i religiosi innamorati della propria vocazione cristiana e francescana capaci di comunicarla ai giovani.

⁹⁹ CC.GG. 85.2.

Incorporazione nell'OFS

Articolo 73

- 1) Il cammino vocazionale della GiFra conduce normalmente, ma non necessariamente, all'OFS. Perciò la formazione francescana ricevuta nella GiFra da un giovane che vuole passare all'OFS, si può considerare valido quale periodo di iniziazione nell'OFS¹⁰⁰.
- 2) Il periodo di formazione iniziale nell'OFS si deve svolgere sotto la responsabilità del Consiglio della Fraternità locale dell'OFS a cui il giovane vuole accedere, in conformità con quanto stabilito nella Regola e nelle Costituzioni dell'OFS.
- 3) Nel caso ci sia un gruppo di giovani della GiFra che desidera fare insieme la formazione iniziale, possono formare un gruppo proprio a discrezione e sotto la guida del Consiglio della Fraternità locale dell'OFS a cui vogliono accedere.
- 4) L'inserimento dei giovani francescani nell'OFS non li priva della possibilità di continuare ad appartenere alla GiFra fino a quando la loro età lo permetta. Tuttavia, devono considerare le priorità della professione e della partecipazione attiva nella vita della propria Fraternità locale dell'OFS.

I Consiglieri internazionali GiFra

Articolo 74

- 1) La Presidenza del CIOFS determina il numero, con un massimo di sei, e il metodo di elezione dei Consiglieri internazionali rappresentanti della GiFra al Capitolo generale OFS¹⁰¹.
- 2) Quando non sia possibile portare avanti l'elezione di Consiglieri internazionali rappresentanti della GiFra, per mancanza dei giovani francescani professi nell'OFS, ma la realtà della Gioventù Francescana sia significativa nell'ambito di una regione del mondo, la Presidenza del CIOFS può nominare un giovane che rappresenti quella realtà nel Capitolo generale, senza diritto di voto.

TITOLO VIII ASSISTENZA SPIRITUALE E PASTORALE

Articolo 75

La cura spirituale e pastorale dell'OFS è stata affidata dalla Chiesa, in virtù dell'appartenenza alla medesima famiglia spirituale, al Primo Ordine Francescano e al Terzo Ordine Regolare (TOR) ai quali da secoli è collegata la Fraternità secolare¹⁰². Questa relazione è regolata e definita secondo la Regola dell'OFS¹⁰³, dalle Costituzioni dell'OFS¹⁰⁴ e dallo Statuto per l'Assistenza spirituale e pastorale.

Articolo 76

- 1) Gli assistenti spirituali, in particolare, hanno il compito primario di testimoniare autenticamente la spiritualità francescana e la comunione fraterna tra OFS e il Primo Ordine-TOR.
- 2) Il ruolo dell'Assistente spirituale è di grande importanza nella promozione vocazionale e nella Formazione sia iniziale che permanente.

¹⁰⁰ CC.GG. 38.3.

¹⁰¹ CC.GG. 97.5.

¹⁰² Cf CC.GG. 85.2, Statuto Assistenza OFS-GiFra 1.1.

¹⁰³ Reg. 1, Reg. 26.

¹⁰⁴ Cf. CC.GG. 85-91.

- 3) Prima dell'ammissione all'OFS, l'Assistente spirituale della Fraternità locale discerne sulla fede cattolica, sulla comunione con la Chiesa, sulla buona condotta morale e sui segni di vocazione dell'aspirante¹⁰⁵ ed esprime la propria opinione al Consiglio della Fraternità locale¹⁰⁶.

Articolo 77

- 1) In ogni Fraternità nazionale e regionale costituita, se sono presenti più di una delle famiglie francescane del Primo Ordine e del TOR, tra gli assistenti nominati si costituisce una Conferenza di Assistenti spirituali¹⁰⁷.
- 2) In quelle Fraternità nazionali e regionale dov'è presente la Giunta esecutiva, la Conferenza degli Assistenti spirituali nomina uno degli assistenti per farne parte.

Articolo 78

- 1) Sebbene la cura spirituale e pastorale dell'OFS sia stata affidata al Primo Ordine Franciscano e al TOR¹⁰⁸, il Superiore Maggiore competente può affidare questo servizio di assistenza spirituale e pastorale a religiosi e religiose appartenenti ad altri istituti francescani, a Francescani secolari, chierici o laici e altri chierici diocesani o religiosi non francescani¹⁰⁹.
- 2) Un Franciscano secolare, non può essere nominato Assistente spirituale della propria Fraternità a nessun livello.

TITOLO IX IN COMUNIONE CON LA CHIESA E LA FAMIGLIA FRANCESCANA

Articolo 79

- 1) La comunione con la Chiesa e la Famiglia Franciscana è stata chiaramente definita nella Regola e nelle Costituzioni generali dell'OFS¹¹⁰.
- 2) L'ufficio fraterno dell'*altius moderamen* e la cura spirituale e pastorale da parte dei Superiori maggiori garantiscono all'OFS la comunione con la Chiesa e l'unione con la Famiglia Franciscana¹¹¹.

Articolo 80

I Consigli di ogni livello devono:

- a) promuovere la comunione con la Famiglia Franciscana e con la chiesa locale;
- b) promuovere la collaborazione con le diverse attività della Famiglia Franciscana e le associazioni della Chiesa Cattolica.

¹⁰⁵ CC.GG. 39.2.

¹⁰⁶ CC.GG. 41.1.

¹⁰⁷ Cf CC.GG. 90.3; Statuto Assistenza OFS-GiFra 16.2-3.

¹⁰⁸ Cf CC.GG. 85.2.

¹⁰⁹ Cf CC.GG. 89.4; Statuto Assistenza OFS-GiFra 15.4.

¹¹⁰ CC.GG. 98-103.

¹¹¹ Cf CC.GG. 85.2.

TITOLO X NORME FINALI

Accettazione utilizzo dati personali – GDPR

Articolo 81

- 1) L'OFS Fraternità Internazionale, in quanto organismo ecclesiastico civilmente riconosciuto in Italia, raccoglie e tratta i dati personali nel rispetto delle normative italiana ed europea sulla privacy (GDPR).
- 2) L'elezione o la nomina a qualsiasi ufficio o servizio a livello internazionale o nazionale, richiederanno la raccolta e il trattamento dei dati personali da parte della Fraternità Internazionale, nel rispetto della normativa sulla privacy.

Approvazione, modifiche, abrogazioni dello Statuto Internazionale

Articolo 82

- 1) Lo Statuto della Fraternità internazionale deve essere approvato dal Capitolo generale OFS¹¹².
- 2) Lo Statuto della Fraternità internazionale può essere modificato dal Capitolo generale OFS su proposta della Presidenza del CIOFS o di un terzo dei Capitolari. La nuova versione approvata dal Capitolo generale abroga lo statuto precedente del FIOFS e tutte le linee-guida e/o direttive in contrasto con lo stesso.
- 3) Tutti gli articoli che si riferiscono alle Fraternità nazionali devono essere applicati ove possibile alle Fraternità di livello immediatamente inferiore, se gli statuti nazionali non indicano niente.
- 4) Le sue norme sono vincolanti per l'approvazione degli Statuti delle Fraternità nazionali.
- 5) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto internazionale si rimanda alla Regola, alle Costituzioni generali dell'OFS, al Rituale ed al diritto universale della Chiesa.
- 6) Il chiarimento di specifici punti, che richiedono una decisione tempestiva, è di competenza della Presidenza del Consiglio Internazionale OFS (CIOFS). Tale chiarimento ha validità fino al successivo Capitolo generale.

Entrata in vigore, promulgazione dello Statuto Internazionale

Articolo 83

Lo Statuto della Fraternità internazionale dell'OFS approvato dal Capitolo generale entra in vigore trascorsi 14 giorni dall'atto di promulgazione a firma del Ministro generale.

¹¹² Cf CC.GG. 6.1.